

1^a SERIE SPECIALE

~~ISTITUTO~~ POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 marzo 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze dal n. 136 al n. 141 del 1989 saranno pubblicate
nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 107. Sentenza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Reato di lottizzazione negoziale abusiva - Ammissibilità all'oblazione - Omessa previsione - Infondatezza.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).
 (Cost., art. 3) Pag. 13
- N. 108. Sentenza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti - Professionisti che esercitano altre attività di lavoro autonomo - Iscrizione a forme di previdenza obbligatorie - Divieto di iscrizione contemporanea alla Cassa predetta - Infondatezza.
 (Legge 11 novembre 1971, n. 1046, art. 2, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 15
- N. 109. Sentenza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Previdenza forense - Titolari di pensione di invalidità che continuano l'esercizio della professione - Obbligo di contribuzione piena alla Cassa di previdenza - Omesso esonero o riduzione del carico contributivo - Inammissibilità.
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 10, terzo comma, primo periodo modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).
 (Cost., artt. 3 e 38).
Previdenza e assistenza sociale - Previdenza forense - Agevolazione contributiva alla Cassa di previdenza accordata ai pensionati per vecchiaia - Titolari di pensione d'invalidità - Omessa estensione del beneficio - Infondatezza.
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 10, terzo comma, secondo periodo, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) » 17
- N. 110. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento penale - Contumacia - Incolpevole mancata comparizione all'udienza nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Previsione di apposita deroga - Esclusione - *Jus superveniens*: legge 13 gennaio 1989, n. 22, art. 4 - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (Cod. proc. pen., art. 498, ultimo comma) » 20
- N. 111. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Legge penale - Modifiche al sistema penale - Ordinanza di ingiunzione del prefetto - Opposizione - Obbligo dell'opponente a presenziare all'udienza dinanzi al pretore - Limitazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto e dodicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 21

N. 112. Ordinanza 6-16 marzo 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Invalidi ultrasessantacinquenni - Pensione di inabilità - Limitazioni di ordine temporale al godimento di un diritto quesito - Avvenuto riconoscimento del diritto - Condanna dell'I.N.P.S. al versamento delle correlate prestazioni - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 25, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113)

Pag. 23

N. 113. Ordinanza 6-16 marzo 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpeg - Riduzione - Previsione per le sole imprese di nuova costituzione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 25

N. 114. Ordinanza 6-16 marzo 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Detrazione degli interessi passivi per l'acquisto della casa di abitazione - Oneri imputabili al coniuge non obbligato a presentare dichiarazione perché privo di altri redditi - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata (ordinanza n. 542/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, terzo comma; legge 13 aprile 1977, n. 114, artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10 e 15).

(Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 53)

» 26

N. 115. Ordinanza 6-16 marzo 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per l'avviamento - Determinazione - Criteri - Mancata motivazione sulla rilevanza della questione - Richiamo alle sentenze nn. 108/1986, 882/1988 e 300/1983 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 382, art. 1, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3)

» 28

N. 116. Ordinanza 6-16 marzo 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per l'avviamento - Determinazione - Criteri - Richiamo alle sentenze nn. 882/1988 e 300/1983 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3)

» 30

N. 117. Ordinanza 6-16 marzo 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Commissioni tributarie - Composizione - Funzioni di segreteria - Attribuzione a personale del Ministero delle finanze anziché a quello del Ministero di grazia e giustizia - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 349/1987 e ordinanza n. 323/1987) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 13 e 13-bis, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 108, secondo comma, e 110).

Procedimento tributario - Commissioni tributarie - Composizione - Nomina dei componenti - Discrezionalità legislativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 196/1982) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 2, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 108, 110, 76 e 77)

31

- N. 118. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Formaggi - Denominazioni tipiche - Tutela penale - Limitazione per i produttori di mozzarella di bufala - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 939/1988) - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 13 aprile 1987, art. 1).
 (Cost., art. 3) Pag. 33
- N. 119. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento tributario - Accertamento - Notifica consentita sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 97) 34
- N. 120. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Miglioramenti economici - Trattamenti differenziati a seconda della data di collocamento a riposo - Discrezionalità legislativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 173/1986) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 9).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38, secondo comma) 36
- N. 121. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento tributario - Accertamento - Notifica consentita sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 1075/1988) - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, primo comma, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 97) 37
- N. 122. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tribunali militari - Composizione - Mancanza delle garanzie di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Omessa previsione di un organo di autogoverno della magistratura militare - Possibilità di violazione del segreto della camera di consiglio - Lesione dell'imparzialità del giudizio - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 49/1989) - Istituzione del consiglio della magistratura - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 (R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 1, capoverso 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16).
 (Cost., artt. 101, 103 e 108) 39
- N. 123. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Dipendenti enti locali - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Rivalutazione di somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3 e 38).

- Lavoro - Dipendenti enti locali - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio - Ritardato pagamento - Mancata previsione della corresponsione degli interessi - Questione già decisa con dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 1060/1988) e successivamente dichiarata inammissibile (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilità.
(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma).
(Cost., artt. 3 e 38) Pag. 40
- N. 124. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tribunali militari - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Responsabilità disciplinare dei componenti - Mancata previsione per l'assenza di un organo di autogoverno della magistratura militare - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 1, primo comma, n. 1, 3 e 25; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 5, ultimo comma).
(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105) » 42
- N. 125. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario - Magistrati - Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti il collegio giudicante - Indipendenza del giudice e segretezza della camera di consiglio - Presunta violazione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 18/1989) - Manifesta infondatezza.
(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117).
(Cost., artt. 3, 101 e 104) » 43
- N. 126. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento penale - Sentenza pretorile di proscioglimento per estinzione del reato per amnistia - Diritto dell'imputato di proporre appello ex art. 152, secondo comma, del c.p.p. - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 922/1988) - Successive declaratorie di manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 1137/1988 e 91/1989) - Manifesta inammissibilità.
(Cod. proc. pen., art. 399, primo comma, come sostituito dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400) » 44
- N. 127. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Reato in genere - Oltraggio a pubblico ufficiale - Minimo editale della pena - Irragionevolezza per sproporzione ed eccessività - Impossibilità di far luogo a sanzioni sostitutive e alla loro applicazione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.
(Cod. pen., art. 341).
(Cost., artt. 27, terzo comma, e 3, secondo comma) » 45
- N. 128. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tribunali militari - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Responsabilità disciplinare dei componenti - Mancata previsione per l'assenza di un organo di autogoverno della magistratura militare - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 3 e 25).
(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105) » 47
- N. 129. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Olii minerali - Imposta di fabbricazione - Frode - Trattamento sanzionatorio penale - Irrazionalità della pena prevista - Imperfetto accertamento del fatto - Disparità di trattamento conseguenziale - Mancata prospettazione di una questione di legittimità - Manifesta infondatezza.
(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474).
(Cost., art. 3) » 48

- N. 130. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Cumulo di pensioni - Titolari di pensioni dirette a carico della C.P.D.E.L. - Integrazione al minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla gestione speciale artigiani - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1989) - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 49
- N. 131. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Impiego pubblico - Crediti vantati nei confronti del personale - Stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato - Pignorabilità fino alla concorrenza di un quinto - Omessa previsione - Questione già dichiarata fondata (sentenza n. 878/1988) - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 3 e 24, primo comma) 50
- N. 132. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Ordinamento giudiziario - Vice pretori onorari - Possibilità di tenere udienze solo nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 1055/1988) - Manifesta inammissibilità.
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, secondo comma).
 (Cost., art. 106, secondo comma) 51
- N. 133. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Locazione - Decreto-legge di proroga dei contratti - Contratti aventi scadenza successiva - Adeguamento del canone - Operatività delle clausole I.S.T.A.T. - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 65/1988) - Manifesta infondatezza.
 (D.L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495).
 (Cost., art. 3) 53
- N. 134. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Cessazione del contratto - Protrazione di fatto del rapporto - Diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone contrattuale - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 22/1989) - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1978, n. 478).
 (Cost., artt. 3 e 42) 54
- N. 135. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Provincia di Trento - Sportello della Banca di Trento e di Bolzano sito in Madonna di Campiglio - Estensione di operatività da stagionale ad annuale - Autorizzazione - Deliberazione della giunta provinciale n. 10695 del 23 settembre 1988 - Manifesta inammissibilità 55
- N. 136. Ordinanza 6-16 marzo 1989.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Provincia di Trento - Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sita in Pozza di Fassa e Levico Terme - Trasferimento di due sportelli bancari - Autorizzazione - Deliberazione della giunta provinciale n. 10696 del 23 settembre 1988 - Manifesta inammissibilità 57

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16. Ricorso depositato in cancelleria l'11 marzo 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiegati degli enti locali - Programma di riassetto delle deleghe regionali agli enti locali - Trasferimento del personale regionale a detti enti - Assegnazione di risorse finanziarie e di beni strumentali per gli enti delegati - Rilievi - Previsto contingente non correlato alle necessità funzionali delle deleghe attribuite - Procedure di trasferimento e di inquadramento del personale derogatorie delle discipline contrattuali ed in contrasto con il principio di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 117)

Pag. 59

N. 113. Ordinanza del pretore di Bologna del 12 dicembre 1988.

Impiegati degli enti locali - Indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai superstiti - Esclusione del diritto di disporre della stessa per testamento in mancanza di soggetti titolari *iure proprio* o, se esistenti, consenzienti - Ingiustificata sperequazione in danno di una categoria di cittadini.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 60

N. 114. Ordinanza del pretore di Bologna del 12 novembre 1988.

Impiego pubblico - Ente ferrovie dello Stato - Esclusività della competenza del servizio sanitario di detto ente ad effettuare gli accertamenti medici per il personale da assumere presso l'ente stesso - Mancata previsione, tra le disposizioni inderogabili che condizionano la persistenza in vigore delle leggi e dei regolamenti preesistenti in materia di rapporto di lavoro e di servizi di igiene e di sanità dei dipendenti dell'Ente f.s., dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) concernente il divieto per il datore di lavoro di verificare o di far controllare l'idoneità e le condizioni fisiche dei dipendenti, se non per il tramite di enti e di istituti specializzati di diritto pubblico - Ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti dell'Ente f.s. rispetto agli altri lavoratori di imprese pubbliche e private - Violazione del principio di rispetto della persona nella sottoposizione ad accertamenti sanitari.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 14, in relazione alla legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 32)

» 61

N. 115. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Padova del 2 maggio 1988.

Imposta valore aggiunto - Accertamento delle imposte sulle vendite - Accertamento induttivo - Indetraibilità dell'imposta corrisposta sulle operazioni di acquisto, ma non risultante dalle dichiarazioni mensili o trimestrali anche se documentati da regolari fatture - Violazione dei principi posti dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 - Lamentata duplicazione di imposta oltre alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 633/1972.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 53 e 76)

» 65

N. 116. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 2 giugno 1988.

Servizio sanitario nazionale - Assistenti sociali trasitate alle unità sanitarie locali da enti ospedalieri, regioni e enti parastatali, o, invece, da enti locali - Disparità di trattamento, a scapito delle ultime, in ordine ai requisiti richiesti per il collocamento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 2 e 64).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 67

N. 117. Ordinanza del pretore di Scicli del 23 gennaio 1989.

Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività esercitata in regime di monopolio o di concessione di pubblico servizio - Sfratto per finita locazione - Indennità c.d. di avviamento - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, come sostituito dal d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3) Pag. 70

N. 118. Ordinanza del pretore di Brescia del 6 dicembre 1988.

Previdenza e assistenza - Pensioni di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coltivatori diretti ed artigiani.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 72

N. 119. Ordinanza del pretore di Cosenza del 9 dicembre 1988.

Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione congiunta della reclusione e della multa, «nei casi più gravi» - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Richiamo alla sentenza n. 131/1970 - Richiesta di riesame.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139).

(Cost., art. 25) » 73

N. 120. Ordinanza della Corte dei conti del 9 febbraio 1988.

Pensionati civili e militari - Sospensione della indennità integrativa speciale mensile nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pubblici impiegati in servizio (che continuano a fruire dell'indennità in questione anche nel caso di incarichi o compiti altrimenti retribuiti) e agli stessi pensionati che prestino attività lavorativa «a favore di terzi» ma non in rapporto di dipendenza o subordinazione - Violazione del diritto alla retribuzione (anche differita) adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36) 75

N. 121. Ordinanza della Corte dei conti del 22 giugno 1988.

Pensionati - Pensioni di reversibilità - Diritto a pensione di reversibilità dell'adottato condizionato alla presentazione della domanda di adozione da parte del dipendente o pensionato prima del sessantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento degli adottati rispetto ai figli naturali riconosciuti giudizialmente - Irragionevolezza della prescritta condizione - Violazione del diritto alla formazione della famiglia e di quello dei superstiti a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di morte del lavoratore.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 38) 78

N. 122. Ordinanza del pretore di Gorizia del 26 gennaio 1989.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle tu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10).

(Cost., art. 3) 82

N. 123. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

Pag. 83

N. 124. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

» 85

N. 125. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

» 85

N. 126. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

86

N. 127. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

86

N. 128. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

87

N. 129. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

87

- N. 130. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.
Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
 (Cost., art. 3) Pag. 88
- N. 131. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.
Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
 (Cost., art. 3) » 88
- N. 132. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.
Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
 (Cost., art. 3) » 89
- N. 133. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.
Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
 (Cost., art. 3) » 89
- N. 134. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.
Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
 (Cost., art. 3) » 90
- N. 135. Ordinanza del pretore di Roma del 30 giugno 1988.
Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
 (Cost., art. 3) » 90
- N. 142. Ordinanza della corte di assise di appello di Roma del 29 dicembre 1988.
Procedimento penale - Cumulo delle pene - Terroristi pentiti e dissociati - Esecuzione - Trattamento sanzionatorio definitivo differenziato.
 (Legge 18 febbraio 1987, n. 34, art. 8, secondo comma, in relazione all'art. 7).
 (Cost., art. 3) » 91

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 8-14 febbraio 1989, n. 43. (Sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 8 del 22 febbraio 1989)

Pag. 93

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 107

Sentenza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Reato di lottizzazione negoziale abusiva - Ammissibilità all'oblazione - Omessa previsione - Infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Trentola nel procedimento penale a carico di Basco Umberto ed altra, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza 30 giugno 1988, il Pretore di Trentola sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, relativamente a fatti perpetrati sotto l'impero della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

In precedenza, con ordinanza 30 ottobre 1986, il Pretore aveva sollevato la stessa questione, rilevando che gli articoli impugnati non prevedono l'ammissibilità all'oblazione, comportante autorizzazione in sanatoria ed estinzione del reato, per coloro che hanno compiuto il reato di lottizzazione abusiva soltanto negoziale: e ciò in quanto tutte le cennate disposizioni si riferiscono ad abusi compiuti mediante «costruzioni» od «altre opere» che abbiano comportato trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, vale a dire «opere di urbanizzazione», per di più ultimate entro il 1° ottobre 1983.

Tutto ciò è confermato anche dalla circostanza che la «tabella», allegata alla legge, riferisce il computo delle somme da versare in oblazione esclusivamente ad opere, ad interventi e a modalità di esecuzione delle opere stesse.

Secondo il Pretore perciò, così disponendo, il legislatore avrebbe determinato grave disparità di trattamento nei confronti di chi ha tenuto comportamenti dal significato criminoso di gran lunga più lieve; di chi, cioè, nessuna trasformazione avrebbe operato sul territorio in dipendenza di semplice attività negoziale: per tal modo l'art.3 della Costituzione sarebbe stato violato.

Questa Corte, tuttavia, proprio perché la nuova legge impugnata, a differenza delle precedenti, descrive in modo analitico i requisiti oggettivi tipici integranti l'ipotesi di lottizzazione abusiva negoziale delineata nel primo comma dell'art. 18, riteneva che il giudice rimettente avrebbe dovuto motivare sul punto, indicando se i fatti della fattispecie storica, perpetrati sotto la vigenza della citata precedente legge, corrispondessero o non a quelli contemplati dalla fattispecie editale della nuova legge. Conseguentemente dichiarava la questione inammissibile.

A seguito di ciò, il Pretore riproponeva la questione con l'ordinanza sopra indicata, puntualmente precisando gli elementi oggettivi della fattispecie storica, i quali effettivamente corrispondono a quelli delineati nell'art. 18, comma primo, della nuova legge, sicché la questione è ora ammissibile e dev'essere decisa nel merito.

2. — Intervenia nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse nuovamente dichiarata inammissibile perché irrilevante in quanto potrebbe essere risolta sul piano interpretativo, ricomprendendo nell'ipotesi più grave anche la minore, ed applicando, quanto alla misura dell'oblazione, i criteri previsti dalla «tabella», avendosi per costruito il programmato. In subordine, tuttavia, chiedeva l'Avvocatura Generale che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto il legislatore aveva inteso di ammettere alla sanatoria e al condono soltanto ipotesi di costruzioni od altre opere effettuate, essendo scopo della legge non il condono ma il recupero urbanistico delle costruzioni abusive, il che non sarebbe stato possibile per la lottizzazione meramente negoziale.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore, adempiuto a quanto richiedeva la sentenza di questa Corte 31 marzo 1988 n. 369, e dimostrato, mediante puntuale raffronto con la fattispecie di cui al primo comma dell'art.18 della legge impugnata, che i fatti commessi dagli imputati integrano effettivamente il reato di lottizzazione negoziale abusiva, ripropone integralmente la questione precedente.

A suo avviso, l'art. 3 della Costituzione è violato dalle impugnate disposizioni, in quanto queste consentono, mediante l'oblazione, sanatoria ed estinzione del reato per fatti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mentre ne escludono fatti di significato criminoso molto più lieve, quali quelli di mera lottizzazione negoziale abusiva, che non hanno comportato alcuna alterazione al territorio stesso.

2. — La questione è infondata.

La differenziazione a livello penale delle due situazioni, delle quali una soltanto prevede l'ammissibilità alla richiesta di sanatoria mediante oblazione, si basa su una disparità di fatto, che non è determinata dalla legge denunziata, la quale, invece, razionalmente si connette ai fini perseguiti.

Infatti il legislatore, mosso dall'intento del recupero urbanistico, doveva tener conto soltanto delle opere già realizzate, a meno di non espandere ancor più la già grave aggressione al territorio del Paese.

Occorre precisare (il che al giudice *a quo* è sfuggito) che il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lettera b della legge 28 febbraio 1985, numero 47.

Ora, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni (allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame limitano la discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Pertanto (libero il legislatore — se crederà — di provvedere al condono anche di siffatte situazioni ai soli fini dell'estinzione del reato, e perciò indipendentemente dalla sanatoria, stabilendo criteri autonomi per la commisurazione dell'oblazione) non è ravvisabile alcuna irrazionalità nelle disposizioni della legge, né alcuna discriminazione, trattandosi di situazioni diverse alle quali correttamente sono state date soluzioni diverse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0310

N. 108

Sentenza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti - Professionisti che esercitano altra attività di lavoro autonomo - Iscrizione a forme di previdenza obbligatorie - Divieto di iscrizione contemporanea alla Cassa predetta - Infondatezza.

(Legge 11 novembre 1971, n. 1046, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Zanotti Dante e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per ingegneri e architetti ed altro, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Dante Zanotti contro la Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri e architetti per ottenere il ripristino della pensione di vecchiaia revocata dalla Cassa in applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il Pretore di Vercelli, con ordinanza dell'8 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui prevede l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa predetta degli ingegneri e architetti iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio contemporaneo di altra attività di lavoro autonomo.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle categorie professionali per le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza.

Oltre alla violazione del principio di eguaglianza è denunciata anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, considerato che il ricorrente, pur avendo «per il periodo della sua attività professionale ininterrottamente versato i contributi necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia», viene privato di tale diritto costituzionalmente garantito a cagione di un breve periodo (tre anni) d'iscrizione all'albo degli artigiani.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata: sotto il profilo dell'art. 3, perché l'autonomia dei sistemi di tutela previdenziale delle varie categorie professionali esclude che essi possano essere messi a confronto per trarne argomento a sostegno di pretese violazioni del principio di uguaglianza; sotto il profilo dell'art. 38, perché con esso non contrasta «una norma la quale escluda la possibilità di maturare il diritto a un doppio trattamento previdenziale».

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Vercelli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza dell'esercizio di un'altra attività di lavoro autonomo.

La violazione del principio di eguaglianza è denunciata in base al confronto col trattamento di altre categorie professionali, e in particolare di quella forense, la cui disciplina previdenziale assoggetta all'obbligo di iscrizione alla Cassa anche gli avvocati che svolgano contemporaneamente una attività comportante iscrizione obbligatoria a una diversa forma di previdenza. Ma, come più volte ha osservato questa Corte (sentenze nn. 91 del 1972, 133 del 1984, 1008 del 1988), il confronto con altre categorie professionali non conduce a una constatazione di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Fino a quando il legislatore non provveda al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti, secondo la direttiva enuncziata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980, i vari sistemi previdenziali nell'ambito delle libere professioni conservano una propria autonomia individualità, così che la soluzione di un problema accolta da uno di essi non può essere valutata paragonandola con la soluzione accolta da altri.

Del resto, la categoria degli ingegneri è caratterizzata, rispetto a quella forense, da una diversità di condizioni che spiega e giustifica la differente disciplina del caso di cui si discute. La gamma di attività, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato, compatibili con l'esercizio della professione di ingegnere è di gran lunga più ampia di quella delle attività (comportanti un regime previdenziale obbligatorio) compatibili con l'esercizio dell'avvocatura. Anziché assecondare il principio di solidarietà, che nel sistema della previdenza forense è sotteso all'affiliazione obbligatoria alla Cassa anche degli iscritti all'albo già tutelati da una forma diversa di previdenza obbligatoria, l'adozione della medesima disciplina per gli ingegneri avrebbe invece — come è stato osservato durante i lavori preparatori della legge n. 6 del 1987 (cfr. Senato della Repubblica, V legislatura, X Commissione, seduta del 14 luglio 1971, pag. 597) — indotto la Cassa di previdenza di questa categoria «in una condizione di squilibrio finanziario». Invero, nella maggior parte dei casi gli ingegneri impegnati in altre forme di attività, a causa della conseguente marginalità dell'esercizio professionale, ridurrebbero il loro apporto alla Cassa al contributo minimo:

2. — La questione non appare fondata nemmeno alla stregua dell'art. 38 della Costituzione. A chi esercita la professione di ingegnere o architetto contestualmente ad altra attività di lavoro l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971 non impedisce di ottenere una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità o la vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragione testè esposta, l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito della previdenza pubblica.

Che poi, in ragione del breve periodo di iscrizione alla Cassa artigiani e della correlativa esclusione dall'iscrizione alla Cassa ingegneri, il ricorrente non abbia maturato il diritto a pensione, ciò dipende da circostanze di fatto non chiarite nell'ordinanza di remissione, ma comunque — come osserva giustamente l'Avvocatura dello Stato — non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità della norma in esame. Nel periodo intercorrente tra il 1977, anno di

cessazione dell'attività di artigiano e il 1980, anno di concessione della pensione poi revocata, il ricorrente poteva, mediante tempestiva reinscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri, recuperare il triennio di contribuzione perduto agli effetti della maturazione del diritto a pensione nei confronti di questa Cassa: tanto più che a quell'epoca non vigeva la condizione dell'esercizio continuativo della professione, poi introdotta dall'art. 21, primo comma, della legge n. 6 del 1981.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0259

N. 109

Sentenza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza forense - Titolari di pensione di invalidità che continuano l'esercizio della professione - Obbligo di contribuzione piena alla Cassa di previdenza - Omesso esonero o riduzione del carico contributivo - Inammissibilità.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 10, terzo comma, primo periodo, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).

(Cost., artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza forense - Agevolazione contributiva alla Cassa di previdenza accordata ai pensionati per vecchiaia - Titolari di pensione d'invalidità - Omessa estensione del beneficio - Infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 10, terzo comma, secondo periodo, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell'art. 10, quarto comma, della stessa legge, introdotto dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense) promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Amorosino Elia e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e di Amorosino Elia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv. Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e Sandro Amorosino per Amorosino Elia e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Elia Amorosino, titolare di pensione di invalidità dal 1º febbraio 1981, contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, per ottenere una sentenza che la dichiara «tenuta a corrispondere alla Cassa il contributo in misura pari al 3% del reddito con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980» a decorrere dal compimento del quinquennio successivo alla data del pensionamento, il Pretore di Roma, con ordinanza del 9 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 576 del 1980, l'una concernente il primo periodo, l'altra il secondo periodo (erroneamente indicato nell'ordinanza come «quarto comma»), aggiunto dalla legge 2 maggio 1983, n. 175.

Ad avviso del giudice remittente, la norma contenuta nel primo periodo del comma in esame violerebbe i richiamati principi costituzionali nella parte in cui assoggetta a contribuzione anche gli avvocati e i procuratori legali che continuano l'esercizio della professione dopo il pensionamento per invalidità, o comunque nella parte in cui li assoggetta all'obbligazione contributiva in misura non inferiore a quella prevista per i titolari di pensione di vecchiaia.

In subordine il giudice *a quo* impugna la norma contenuta nel secondo periodo, la quale riduce al solo contributo di solidarietà del 3% del reddito professionale l'obbligazione contributiva a carico dei titolari di pensione di vecchiaia che continuano l'attività professionale, quando sia trascorso un quinquennio dalla data del pensionamento. La mancata previsione di tale beneficio anche in favore dei titolari di pensioni di invalidità è ritenuta contraria sia al principio di uguaglianza, sia al precetto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite la ricorrente e la convenuta Cassa di previdenza, chiedendo l'una l'accoglimento, l'altra il rigetto delle questioni.

La ricorrente — dopo avere aderito in via principale alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di remissione e avere sottolineato che la lamentata disparità di trattamento delle due categorie di pensionati appare ancora più evidente dopo la sentenza n. 1008 del 1988 di questa Corte — prospetta in via subordinata (ma, in verità, l'ordine logico delle due istanze dovrebbe essere invertito) la possibilità di una interpretazione adeguatrice, secondo cui la riduzione dell'onere contributivo previsto dalla norma in esame sarebbe applicabile anche ai pensionati per invalidità.

La Cassa eccepisce anzitutto l'inammissibilità di entrambe le questioni: della prima perché eccedente l'oggetto del *petitum* dedotto nel giudizio *a quo*; della seconda per difetto di interesse attuale della ricorrente, non essendo essa in possesso delle condizioni di età previste dalla norma di cui chiede l'applicazione in suo favore.

In secondo luogo, ad avviso della resistente, la questione è infondata. Il differenziato regime contributivo delle due categorie di pensionati è giustificato dalla diversità delle rispettive fattispecie, la quale si traduce in una articolata differenziazione di disciplina giuridica, di cui quella attinente all'obbligazione contributiva è soltanto un aspetto. Per i titolari di pensione di vecchiaia ultrasettantenni vengono in considerazione peculiari criteri di valutazione sia in ordine alla riduzione della capacità di lavoro, sia in ordine al proporzionamento dell'obbligo contributivo secondo il principio di corrispettività.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, con argomenti analoghi a quelli svolti dalla Cassa. L'Avvocatura sottolinea soprattutto la giustificatezza del diverso regime contributivo delle due categorie di pensionati dal punto di vista del principio di corrispettività.

Considerato in diritto

1. — In linea principale il Pretore di Roma dubita della legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge n. 576 del 1980 sulla previdenza forense, in quanto assoggetta indiscriminatamente all'obbligo di contribuzione piena alla Cassa anche i titolari di pensione di invalidità che continuano l'esercizio della professione, anziché esonerarli o almeno ridurne il carico contributivo in misura superiore alla riduzione poi concessa, con la disposizione aggiunta dalla legge n. 175 del 1983, ai titolari di pensione di vecchiaia: e ciò perché gli invalidi meriterebbero maggiore considerazione ai fini di un alleggerimento dell'obbligo di contribuzione, essendo «per definizione costretti a una produttività massima pari a meno di un terzo del normale».

La questione è irrilevante per la decisione del giudizio *a quo*, e pertanto inammissibile. La ricorrente non è andata oltre la domanda di una riduzione della contribuzione alla Cassa pari a quella prevista nel secondo periodo del comma sotto esame in favore dei pensionati per vecchiaia.

2. — In linea subordinata l'art. 10, terzo comma, citato è ritenuto censurabile dal giudice remittente almeno nel secondo periodo, in quanto non estende ai titolari di pensione di invalidità l'agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia, i quali, dopo cinque anni di attività professionale dalla data del pensionamento, sono esonerati dal pagamento del contributo soggettivo di cui ai primi due comma dell'art. 10, restando obbligati a pagare solo un contributo di solidarietà nella misura del 3% del reddito. Sarebbero violati il principio di eguaglianza e il principio di adeguatezza della tutela previdenziale alle esigenze di vita, atteso che la *ratio* della riduzione contributiva, individuata «nella ridotta capacità produttiva e di reddito del pensionato», inerisce all'invalidità non meno che all'età avanzata.

3. — Occorre preliminarmente esaminare due eccezioni opposte l'una dalla Cassa, l'altra dalla ricorrente.

A giudizio della Cassa, pure la seconda questione sarebbe irrilevante, e quindi inammissibile, mancando un interesse attuale della ricorrente. Il regime contributivo privilegiato, di cui essa lamenta il rifiuto di applicazione in suo favore, è riservato ai professionisti pensionati da più di cinque anni, che abbiano compiuto i settant'anni, mentre la ricorrente è ancora lontana dal raggiungimento di tale età. L'eccezione non ha pregio. La sola condizione di ordine temporale, cui è assoggettata la riduzione contributiva prevista dalla norma impugnata, è il compimento di cinque anni di attività professionale dopo il conseguimento della pensione. Per i titolari di pensione di vecchiaia, con riguardo ai quali la disposizione è stata introdotta, la detta condizione implica che essi devono avere compiuto il settantesimo anno di età; questa specifica condizione, essendo una conseguenza del requisito di età pensionabile fissato dall'art. 2, primo comma, della legge n. 576 del 1980, non potrebbe riproporsi, in caso di accoglimento della questione, per i titolari di pensione di invalidità.

A sua volta, la ricorrente obietta che la questione dovrebbe essere respinta sulla base di una interpretazione «adeguata» che, diversamente da quella accolta dal giudice *a quo*, riconosca l'applicabilità della norma denunciata anche ai pensionati per invalidità. Ma la lettera della legge segna un limite invalicabile delle possibilità di interpretazione: l'interpretazione antiletterale è ammissibile solo quando sia evidente, alla stregua dell'interpretazione storica e/o logico-sistemica, che il legislatore è caduto in un errore di linguaggio o in una *falsa demonstratio*. Nella disposizione aggiunta dalla legge del 1983 all'art. 10, terzo comma, della legge sulla previdenza forense l'esplicito richiamo dell'art. 2, ottavo comma, limita il campo di applicazione ai titolari di pensione di vecchiaia.

3. — Due ragioni, peculiari a questa categoria di pensionati, spiegano la mancata previsione di analogo beneficio in favore dei titolari di pensione di invalidità, e al tempo stesso la giustificano alla stregua di entrambi i parametri costituzionali indicati dal giudice remittente, onde la questione da lui proposta deve essere dichiarata non fondata.

La prima ragione deriva dal principio di corrispettività, rivalutato dalla riforma del 1980, ma incoerentemente pretermesso nell'originario terzo comma dell'art. 10, in relazione all'ipotesi dell'art. 2, ottavo comma. Poiché questa norma concede un solo supplemento di pensione di vecchiaia, rapportato al quinquennio di attività professionale successivo alla maturazione del diritto a pensione, la legge del 1983, appunto in applicazione del criterio di correlazione tra contribuzione e prestazione previdenziale, ha soppresso per gli avvocati ultrasettantenni, che abbiano ottenuto la liquidazione definitiva della pensione, l'obbligo del contributo soggettivo, da essi precedentemente versato a fondo perduto, e li ha assoggettati soltanto a un contributo di solidarietà del 3% (cfr. Corte cost. n. 1008 del 1988).

Questa *ratio* non ricorre per i titolari di pensione di invalidità. La contribuzione piena alla Cassa, alla quale rimangono obbligati senza limiti di tempo qualora proseguano l'attività professionale, trova un corrispettivo nella progressiva maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (art. 5, quinto comma, della legge n. 576 del 1981), tenuto presente che, per ipotesi, essi sono iscritti alla Cassa da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. D'altra parte, non va trascurato il rilievo che, per il fatto stesso di essere beneficiari di una pensione di invalidità, essi godono, a loro volta, di una tutela previdenziale privilegiata, sia sotto il profilo del requisito di anzianità contributiva (dieci o anche solo cinque anni, a fronte dell'anzianità trentennale richiesta per la pensione di vecchiaia), sia sotto il profilo della durata media della pensione.

4. — L'altra ragione giustificativa della limitazione dei destinatari della norma impugnata ai pensionati per vecchiaia si coglie nel fatto del «naturale regresso della capacità di lavoro produttivo per l'avanzare dell'età» (cfr. sent. n. 62 del 1977). Al contrario, la residua capacità dell'invalido all'esercizio della professione (capacità specifica) è stabile, e anzi, negli anni immediatamente successivi al pensionamento, può incrementarsi grazie a cure appropriate o anche per spontanea ripresa di forze dell'organismo o per capacità di adattamento; tant'è che la legge prevede due revisioni triennali per accertare la persistenza dell'invalidità, prima di ammettere la concessione definitiva della pensione.

PER QUESTI MOTIVI:

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 576 del 1980 citata, sollevata dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0260

N. 110

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Contumacia - Incolpevole mancata comparizione all'udienza nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Previsione di apposita deroga - Esclusione - *Jus superveniens*: legge 13 gennaio 1989, n. 22, art. 4 - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(Cod. proc. pen., art. 498, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha, con ordinanza del 12 dicembre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale, «in quanto il legislatore, nel fissare giustamente un limite massimo temporale al di là del quale deve essere fornita la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, nessuna deroga od eccezione ha stabilito per il caso in cui la mancata osservanza di tale termine, lungi dall'essere causato da incuria o colpa dell'imputato, trovi la sua giustificazione in un caso fortuito o di forza maggiore o, comunque, in una accertata impossibilità non dipendente da sua colpa»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di remissione, è entrata in vigore la legge 13 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), il cui art. 4, nel sostituire l'art. 498 del codice di procedura penale, dispone, all'ultimo comma, che «La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale»;

che spetta al giudice *a quo* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0261

N. 111

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Modifiche al sistema penale - Ordinanza - Ingunzione del prefetto - Opposizione - Obbligo dell'opponente a presenziare all'udienza dinanzi al pretore - Limitazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto e dodicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'artt. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Cosmi Adelmo e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Pescara, con ordinanza 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'artt. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui obbligando l'opponente a presentarsi all'udienza per la ulteriore trattazione del giudizio non consente al pretore di non convalidare l'ordinanza-ingiunzione quando la responsabilità dell'interessato può escludersi dall'esame della documentazione allegata al ricorso»;

Considerato che la questione è stata proposta, prima di tutto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento fra «chi compare all'udienza e chi invece omette di presentarsi», e, in secondo luogo, per violazione del diritto di difesa, dovendo l'opponente comparire in giudizio anche quando la sua responsabilità può essere esclusa dagli stessi elementi di prova offerti in sede di deposito del ricorso;

che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione non può dirsi sussistente in quanto la conseguenza sfavorevole prevista a carico dell'opponente che non si presenti dipende proprio dalla mancata osservanza di un onere processuale, assolto, invece, da chi compare all'udienza;

che, salva sempre la possibilità di addurre l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire, l'onere di presentarsi all'udienza anche quando la documentazione allegata al ricorso appaia tale da escludere la responsabilità dell'opponente non contrasta con l'art. 24 della Costituzione, non risultando né menomato il diritto alla tutela giurisdizionale dal fatto di richiedere la partecipazione diretta dell'interessato, preordinata, anzi, a rafforzarne la difesa, né eccessivamente aggravato l'esercizio dello stesso diritto, vista pure la possibilità di presentarsi all'udienza tramite un procuratore, il tutto, peraltro, giustificato sia dall'esigenza di confermare «l'interesse a continuare l'opposizione o a proseguire nel relativo giudizio» (v. le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957 e n. 89 del 1972), sia dal rilievo che, nelle ipotesi normalmente ricorrenti, all'esclusione della responsabilità dell'opponente attraverso il semplice esame della documentazione da lui prodotta (nella specie, un atto di notorietà) non è possibile pervenire senza accertamenti o, per lo meno, verifiche ulteriori;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Pescara con ordinanza del 20 febbraio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SABAUDIA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 112

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Invalidi ultrasessantacinquenni - Pensione di inabilità - Limitazioni di ordine temporale al godimento di un diritto quesito - Avvenuto riconoscimento del diritto - Condanna dell'I.N.P.S. al versamento delle correlate prestazioni - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.L. 8 febbraio 1988, n. 25, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantenni), convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 93, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Pagani Angelo e il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Pattini Arturo e il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Pagani Angelo, di Pattini Arturo e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv.to Luciano Petronio per Pagani Angelo e Pattini Arturo, l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 27 febbraio 1988 (R.O. n. 215 del 1988), nel procedimento civile promosso da Pagani Angelo nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ed alla pensione sociale sostitutiva nonché all'indennità di accompagnamento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata, autorizzando l'I.N.P.S. a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti, anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma a condizione che tale liquidazione sia anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988, risulta palesemente irrazionale perchè, pur recependo il principio dell'attribuibilità delle menzionate prestazioni, nel caso in cui il riconoscimento del relativo diritto sia intervenuto dopo il compimento di

tale età da parte dell'interessato, ne subordina, poi, l'operatività alla sussistenza del mero requisito temporale della suddetta anteriorità, così illegittimamente discriminando fra soggetti che versano in identica situazione e che possono vedersi assicurato o non il diritto al trattamento in questione a seconda della maggiore o minore solerzia dell'apparato burocratico preposto ai necessari accertamenti amministrativi;

che, di conseguenza, la norma inciderebbe altresì illegittimamente sul diritto dei soggetti sfavoniti (dall'impossibilità di far valere il ricordato requisito temporale) di vedersi assicurati mezzi di sussistenza adeguati alle proprie necessità, col corollario della ulteriore violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto l'astratta riconoscibilità, in favore di costoro, del diritto alla pensione di inabilità non può condurre ad un provvedimento giudiziale di condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione della pensione sociale sostitutiva;

che con successiva ordinanza in data 8 aprile 1988 (R.O. n. 453 del 1988) lo stesso Pretore di Parma, nel procedimento civile promosso da Pattini Arturo nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e di quella sociale sostitutiva, ha sollevato nuovamente la sopra esposta questione di legittimità costituzionale censurando l'art. 1, primo comma, del citato decreto-legge n. 25 del 1988, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93, che, sopprimendo il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 25 del 1988, avrebbe ulteriormente limitato le ipotesi di soddisfacimento concreto del diritto alla pensione già riconosciuto;

Considerato che i due giudizi, attesa l'identità delle questioni, possano essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che le domande in via amministrativa degli interessati, dirette ad ottenere l'accertamento del proprio stato invalidante e la concessione delle provvidenze di legge sono state proposte, in entrambe le fattispecie di cui ai giudizi *a quibus* anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988;

che il giudice remittente ha riconosciuto, con sentenze non definitive, il diritto degli interessati alla pensione di invalidità civile con decorrenza rispettiva dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1985;

che, ad avviso dello stesso giudice, la disciplina della materia previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988 avrebbe consentito la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della pensione sociale sostitutiva di quella di invalidità civile, in presenza delle condizioni reddituali previste per la seconda e dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile stabilita per la prima;

che nelle ordinanze di rimessione il giudice *a quo* non precisa le ragioni per cui, pur essendo avvenuto il riconoscimento del diritto suddetto con riferimento ad epoca di vigenza della testè menzionata disciplina anteriore al decreto-legge n. 25 del 1988, individui, poi, in tale ultima fonte normativa, la preclusione al riconoscimento del conseguente diritto all'erogazione della pensione sociale sostitutiva, alle ricordate condizioni, ed alla condanna dell'I.N.P.S. al versamento delle correlative prestazioni;

che, invero, la liquidazione di queste ultime attiene alla fase meramente esecutiva del rapporto accertato con le già pronunciate sentenze non definitive e si radica, pertanto, essa stessa in un momento anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988, come il diritto che ha costituito oggetto del suddetto accertamento;

che, conseguentemente, appare necessario che il giudice *a quo* riesamini la rilevanza della questione alla luce di tali circostanze e che a tal fine gli vengano restituiti gli atti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 113

Ordinanza 6-16^a marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpeg - Riduzione - Previsione per le sole imprese di nuova costituzione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto dalla S.p.a. Sa.Te.Ca. contro l'Ufficio Imposte Dirette di Cosenza, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 (R.O. n. 187 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza nel procedimento tra la S.p.a. Sa.Te.Ca. e l'Ufficio Imposte Dirette di Cosenza, avente ad oggetto la esenzione per I.L.O.R. ed I.R.P.E.G. per l'effettuato ampliamento dell'albergo e relativo ristorante, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra le imprese di nuova costituzione che, realizzando nuove iniziative produttive, godono della riduzione alla metà della I.R.P.E.G. e imprese già esistenti che di detto beneficio non usufruiscono pur concorrendo all'incremento della produzione industriale nel sud;

che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (da ultimo ordinanza n. 289 del 1988), la materia delle agevolazioni fiscali è rimessa alla discrezionalità del legislatore le cui scelte non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non siano irrazionali;

che nella specie le situazioni messe a raffronto non sono affatto omogenee onde trova razionale giustificazione la scelta operata che, quindi, non è affatto irrazionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0264

N. 114

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Detrazione degli interessi passivi per l'acquisto della casa di abitazione - Oneri imputabili al coniuge non obbligato a presentare dichiarazione perché privo di altri redditi - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata (ordinanza n. 542/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, terzo comma; legge 13 aprile 1977, n. 114, artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10 e 15).

(Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1971, n. 114, (*recte*: 13 aprile 1977, n. 114), (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso proposto da Carrassi Francesco contro l'Ufficio Imposte Dirette di Foggia, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 (R.O. n. 305 del 1988) nel giudizio promosso da Carrassi Francesco contro l'Ufficio Imposte Dirette di Foggia, diretto ad ottenere la detrazione, nella sua dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.P.E.F., degli interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione dalla moglie, la quale non è obbligata a presentare la dichiarazione perchè priva di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui è cointestataria, e, quindi, non legittimata ad effettuare la detrazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, e degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la suddetta detrazione, per violazione degli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, stante la disparità di trattamento con i redditi derivanti dalla impresa familiare e tra famiglie in cui è unica la fonte di produzione del reddito e le famiglie in cui il reddito complessivo è prodotto da più componenti;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte (sentenza n. 76 del 1983, ordinanza n. 542 del 1987) ha dichiarato non fondata la stessa questione ora sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una diversa decisione;

che, anzi, lo stesso giudice *a quo* ha rinviato per la motivazione dell'ordinanza in esame a quella della precedente ordinanza di remissione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non prevedono che gli oneri per interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia possono essere detratti, se imputabili ad altro coniuge che non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi perchè privo di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui sia cointestatario, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 115

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per l'avviamento - Determinazione - Criteri - Mancata motivazione sulla rilevanza della questione - Richiamo alle sentenze nn. 108/1986, 882/1988 e 300/1983 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 382, art. 1, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A., iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel giudizio civile tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A. avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento spettante alla predetta società dopo la cessazione del contratto, il Pretore di Rimini ha sollevato, con ordinanza del 17 marzo 1988 (R. O. 323 del 1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15:

a) nella parte in cui stabilisce che, alla scadenza dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 (contratti in corso alla data del 30 luglio 1978, soggetti a proroga legale, e scaduti *ope iudicis* a seguito di sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986, che ha dichiarato illegittima la ulteriore proroga), qualora i contratti medesimi attengano ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978) in cui, nella medesima situazione, non è dovuto alcun compenso;

b) nella parte in cui, sempre alla scadenza dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, prescrive al locatore di comunicare al conduttore le offerte ricevute da terzi per la locazione dell'immobile, le condizioni alle quali intende proseguire la locazione, e specifica che «l'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione», a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 40 della legge n. 392 del 1978), in cui, alla scadenza dei contratti rinnovati ai sensi dell'art. 28, il locatore deve comunicare al conduttore solo le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile;

c) nella parte in cui, qualora il locatore non intenda proseguire il contratto, consente al conduttore di offrire un nuovo canone, laddove, nel regime ordinario (art. 40 della legge n. 392 del 1978) tale facoltà non è concessa al conduttore;

d) nella parte in cui quantifica, nel regime transitorio, a prescindere dall'ipotesi *sub a)*, in cui l'indennità per avviamento è pari a dodici mensilità, il compenso in ventuno mensilità del canone corrisposto dal conduttore, nel caso in cui il rilascio sia motivato dalla intenzione del locatore di destinare l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o di un parente entro il secondo grado in linea retta, e commisura il compenso — in modo discriminatorio — in ogni altro caso, a ventiquattro mensilità del canone offerto dal terzo, o di quello richiesto dal locatore, od offerto dal conduttore, ovvero a ventuno mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario, in cui l'indennità dovuta è, in ogni caso, pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

e) nella parte in cui, secondo un criterio arbitrario, presume *iuris et de iure* la perdita dell'avviamento ed attribuisce, quindi, un compenso anche a quei conduttori che, con il rilascio dell'immobile, non incorrano nella perdita dello stesso;

che, a suo parere risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto la perdita dell'avviamento è presunta in ogni caso senza distinzione tra trasferimento di azienda che la comporta e trasferimento che non la comporta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che, a parte la mancata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, nel quale peraltro rimane da accertare se si tratti o meno di immobile destinato ad attività commerciale con apertura al pubblico, è assorbente ribadire quanto questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 882 del 1988 e n. 300 del 1983) cioè la conformità ai precetti costituzionali (artt. 41 e 42 della Costituzione) della disciplina diretta alla tutela dell'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del conduttore, che rilascia l'immobile dove svolge attività commerciale, di una speciale indennità compensativa della perdita che subisce e, nel contempo, dell'arricchimento del locatore, conseguente all'incremento di valore dell'immobile per effetto dell'attività ivi svolta dal conduttore;

che spetta al legislatore la disciplina concreta delle fattispecie con un bilanciamento degli interessi in contrasto;

che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale se non sia palesemente irrazionale;

che lo stesso legislatore ha tenuto conto del fatto che l'eventualità di rilascio dell'immobile condotto in locazione è divenuta più concreta a seguito della sentenza di questa Corte n. 108 del 1986 che ha dichiarato cessata la proroga, per cui l'aumento della indennità per i contratti venuti a scadere per effetto della detta sentenza va riguardato anche come una remora nei confronti del locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con le scelte fatte, dirette a rafforzare la stabilità delle imprese.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 116

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per l'avviamento - Determinazione - Criteri - Richiamo alle sentenze nn. 882/1988 e 300/1983 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Piccioni Cleto ed altri e S.n.c. «Big's di Santarini Oreste & C.», iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 324 del 1988) nella causa promossa da Piccioni Cleto ed altri contro la S.n.c. «Big's di Santarini Oreste & C.», avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento spettante alla convenuta società conduttrice dell'immobile dopo la cessazione del contratto stipulato il 15 gennaio 1974, soggetto a proroga legale, ma scaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, l'indennità di avviamento commerciale nella misura di 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che, a suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si verificherebbe una irrazionale disparità di trattamento fra i vecchi conduttori, che alla scadenza dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 hanno diritto a un compenso pari a 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato, ed i nuovi conduttori, che, alla scadenza di identici contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978, hanno diritto solo ad un compenso pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha più volte ritenuto la conformità (sentenze n. 882 del 1988 e n. 300 del 1983) ai precetti costituzionali (artt. 41 e 42 della Costituzione) della disciplina diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del conduttore che rilascia l'immobile, di una speciale indennità compensatrice della perdita che subisce e nel contempo dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore;

che la determinazione in concreto della detta indennità spetta al legislatore con un bilanciamento degli interessi in contrasto;

che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale se non sia affetta da palese irrazionalità, la quale nella fattispecie non sussiste, essendo diverse le situazioni poste a raffronto ed essendo divenuto più concreto il pericolo di rilascio dei locali in cui è esercitata l'impresa a seguito della dichiarata illegittimità delle norme che avevano prorogato il tipo di locazione in esame (sentenza n. 108 del 1986), per cui l'aumento della misura della indennità va riguardata anche come una remora a chiedere il rilascio e come misura diretta a rafforzare la stabilità delle imprese in linea con le scelte politiche del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI:

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986 n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0267

N. 117

Ordinanza 6 - 16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Commissioni tributarie - Composizione - Funzioni di segreteria - Attribuzione a personale del Ministero delle finanze anziché a quello del Ministero di grazia e giustizia - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 349/1987 e ordinanza n. 323/1987) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 13 e 13-bis, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 108, secondo comma, e 110).

Procedimento tributario - Commissioni tributarie - Composizione - Nomina dei componenti - Discrezionalità legislativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 196/1982) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 2, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 108, 110, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 13 e 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla S.n.c. «Sibo di Brusa Alberto & C.» contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 (R. O. n. 355 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra la S.n.c. Sibo di Brusa Alberto & C. e l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito di impresa minore per gli anni 1982 e 1983, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui stabiliscono che le funzioni di segreteria delle Commissioni Tributarie sono espletate da impiegati del Ministero delle Finanze, parte necessaria del processo tributario, anziché del Ministero di Grazia e Giustizia;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui dette norme affidano la scelta dei membri delle Commissioni Tributarie di primo grado al Presidente del Tribunale e la loro nomina al Ministro delle Finanze;

che, a suo parere, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo comma, 110, 76 e 77 della Costituzione, in quanto la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, non fa alcun riferimento né al Presidente del Tribunale né al Ministro delle Finanze ed inoltre sarebbero lesi i principi costituzionali di indipendenza dei giudici;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni per mancata motivazione sulla rilevanza e, nel merito, per la loro infondatezza;

Considerato che questa Corte (sentenza n. 349 del 1987, ordinanza n. 323 del 1987) ha già dichiarato prima inammissibile e poi manifestamente inammissibile la questione sub a) in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici remittenti sono chiamati a decidere né concernono la composizione dell'organo giudicante e non trovano né possono trovare applicazione da parte dei giudici stessi (ordinanza n. 323 del 1987);

che egualmente per la questione sub b) questa Corte, nel dichiararne la infondatezza, ha già affermato (sentenza n. 196 del 1982) che il Ministro delle Finanze non ha alcuna discrezionalità nella scelta dei componenti delle Commissioni Tributarie, dovendo attenersi alle scelte effettuate dal Presidente del Tribunale in posizione di terzo imparziale e che il decreto di nomina del Ministro attiene solo agli effetti amministrativi della nomina;

che, del resto, l'eventuale riforma dell'assetto delle Commissioni Tributarie rientra nella discrezionalità del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 108, 110, 76 e 77 della Costituzione; sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 118

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Formaggi - Denominazioni tipiche - Tutela penale - Limitazione per i produttori di mozzarella di bufala - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 939/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 13 aprile 1987, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala»), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, il Pretore di Salerno, con ordinanza 10 dicembre 1987 (R.O. n. 373 del 1988), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di «mozzarella», avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato «mozzarella di bufala» dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione «tipica» o «d'origine» a scapito dei produttori del formaggio «mozzarella di bufala», ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Pretore di Salerno con ordinanza del 30 settembre 1987, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 939 del 1988;

che l'ordinanza in epigrafe non adduce argomenti né indica profili nuovi o diversi tali da indurre la Corte a modificare la propria precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala»), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0269

N. 119

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Accertamento - Notifica consentita sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) - Manifesta infondatezza.

**(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).
(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Sorbello Rosario contro l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Catania, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 (R.O. n. 378 del 1988), la Commissione Tributaria di primo grado di Catania, nel giudizio tra Sorbello Rosario e l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 429 del 1982. Risulterebbero, a suo parere, violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto sarebbero discriminati ingiustamente i contribuenti che, pur trovandosi nella stessa situazione, sarebbero, secondo criteri rimessi al mero arbitrio della pubblica amministrazione, assoggettati ad una differente attività accertabile dell'ufficio sotto l'aspetto temporale, potendosi subire un trattamento illegittimamente diverso in ordine alla determinazione del *quantum* dovuto ed, inoltre, perché, mentre per alcuni tributi (registro, successioni, donazioni, ecc.) non sarebbe possibile la notifica di accertamenti dopo l'entrata in vigore del decreto legge sul condono, per l'I.V.A. non vi sarebbe alcuna preclusione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza essendo stata la questione già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza;

Considerato che la questione sollevata è stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 575 del 1988;

che non sono stati adottati motivi e ragioni nuove per una diversa determinazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 120

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Pensioni - Miglioramenti economici - Trattamenti differenziati a seconda della data di collocamento a riposo - Discrezionalità legislativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 173/1986). Manifesta infondatezza.****(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 9).****(Cost., artt. 3, 36 e 38, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 9 legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Oliviero Aldo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco:

Ritenuto che il Tribunale di Torino, nel procedimento promosso da Olivero Aldo ed altri contro l'I.N.P.S. diretto ad ottenere la rivalutazione della pensione a suo tempo loro liquidata dall'I.N.P.S. con ordinanza del 4 maggio 1988 (R.O. n. 362 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore, rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1983 e 1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, verificandosi disparità di trattamento tra pensionati secondo la data di collocamento a riposo, con conseguente grave decurtazione del trattamento di pensione e inadeguatezza dello stesso alle esigenze di vita dei pensionati;

che nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per una decisione conforme a giustizia;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1986, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata di nuovo, senza, peraltro, la deduzione di nuovi motivi e nuove ragioni;

che, nella disciplina della materia *de qua*, è stata riconosciuta la discrezionalità del legislatore i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessità di bilancio ed alla finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali;

che, nell'attuazione del predetto riordino, è stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160;

che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 9 legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0271

N. 121.

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Accertamento - Notifica consentita sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 1075/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, primo comma, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516).
(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, promossi con quattro ordinanze emesse il 28 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. 424, 425, 426 e 427 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, nel procedimento istaurato dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Palermo, contro la S.p.a. INCCAB a seguito della impugnazione dell'avviso di rettificazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1977, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1988 (R.O. n. 424 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982; n. 429, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'accertamento della rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 429 del 1982;

che, secondo la remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, rimettendo all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lascerebbe l'Ufficio arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente consentendogli o meno di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Palermo e S.p.a. INCCAB per gli anni 1978 (ordinanza n. 425 del 1988), 1979 (ordinanza n. 426 del 1988), 1980 (ordinanza n. 427 del 1988);

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che i quattro ricorsi prospettano la stessa questione per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 575 del 1988 e successivamente manifestamente infondata con l'ordinanza n. 1075 del 1988;

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

F.

N. 122

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Composizione - Mancanza delle garanzie di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Omessa previsione di un organo di autogoverno della magistratura militare - Possibilità di violazione del segreto della camera di consiglio - Lesione dell'imparzialità del giudizio - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 49/1989) - Istituzione del consiglio della magistratura - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 1, capoverso 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16).

(Cost., artt. 101, 103 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, 2, commi primo e secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con trentasette ordinanze emesse dal Tribunale militare di La Spezia in data: 24 maggio 1988 (3 ordinanze), 25 maggio 1988 (6 ordinanze), 26 maggio 1988 (7 ordinanze), 1 giugno 1988 (4 ordinanze), 2 giugno 1988 (6 ordinanze), 22 giugno 1988 (6 ordinanze), 23 giugno 1988 (3 ordinanze) e 19 luglio 1988 (2 ordinanze), iscritte ai numeri da 479 a 511 e da 571 a 574 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 39, 40 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, n. 1, regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, capoverso, e 2, primo e secondo comma, legge 7 maggio 1981, n. 180; 2, 7, 9 e 16 legge 13 aprile 1988, n. 117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108 della Costituzione, per l'omessa previsione di un organo di autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione del principio di imparzialità di giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già risolto nel senso della non fondatezza la questione della responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei Tribunali militari:

che, comunque, con legge 30 dicembre 1988, n. 561, è stato istituito il Consiglio della magistratura militare;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0273

N. 123

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dipendenti enti locali - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Rivalutazione di somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

Lavoro - Dipendenti enti locali - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio - Ritardato pagamento - Mancata previsione della corresponsione degli interessi - Questione già decisa con dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 1060/1988) e successivamente dichiarata inammissibile (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina in proprio e in nome dei figli minori, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, nel giudizio d'appello avverso la sentenza del 26 giugno 1987, con la quale il Pretore di Pistoia aveva condannato l'I.N.A.D.E.L. alla riliquidazione, in favore di Laudato Rosaria e Tesaro Pasqualina, dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ha sollevato, con ordinanza del 13 gennaio 1988 (R. O. n. 455 del 1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito è automatico, nonchè grave diminuzione del trattamento previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di vita del pensionato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata espunta dall'ordinamento per effetto della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra, perchè già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 124

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Responsabilità disciplinare dei componenti - Mancata previsione per l'assenza di un organo di autogoverno della magistratura militare - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 1, primo comma, n. 1, 3 e 25; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 5, ultimo comma), (Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30 maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno 1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2 ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali militari si svolge senza che sia prevista responsabilità disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della Costituzione;

Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle ordinanze di rimessione, è stato istituito il Consiglio della magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice *a quo* perchè esamini l'attuale rilevanza della questione proposta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 125

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti il collegio giudicante - Indipendenza del giudice e segretezza della camera di consiglio - Presunta violazione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 18/1989) - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117).

(Cost., artt. 3, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, promossi con sette ordinanze emesse il 2 maggio 1988 (nn. 4 ordinanze) e il 4 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. da 599 a 605 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con sette ordinanze di identico contenuto emesse quattro il 2 maggio e tre il 4 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione anche all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata, la quale prevede la compilazione di un processo verbale dei provvedimenti giudiziari collegiali, viola — per la possibilità della divulgazione delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione — il principio della segretezza della camera di consiglio, che avrebbe rilievo costituzionale perché diretto a garantire l'indipendenza del giudice, nonché il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento — ritenuta irrazionale — tra segreto della camera di consiglio e segreto professionale (art. 351 del codice di procedura penale);

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice remittente, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale — ma sotto altro profilo — il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che «è compilato sommario processo verbale», anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale»;

che non vengono addotti argomenti diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0276

N. 126

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Sentenza pretorile di proscioglimento per estinzione del reato per amnistia - Diritto dell'imputato di proporre appello ex art. 152, secondo comma, del c.p.p. - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 922/1988) - Successive declaratorie di manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 1137/1988 e 91/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 399, primo comma, come sostituito dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1988 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di Volcan Domenico, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 20 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui «esclude che l'imputato possa appellare la sentenza di non doversi procedere per amnistia, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152 II comma c.p.p.»;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v. anche le ordinanze di manifesta inammissibilità n. 1137 del 1988 e n. 91 del 1989), ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia», già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 922 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0277

N. 127

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Oltraggio a pubblico ufficiale - Minimo edittale della pena - Irragionevolezza per sproporzione ed eccessività - Impossibilità di far luogo a sanzioni sostitutive e alla loro applicazione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Cod. pen., art. 341).

(Cost., artt. 27, terzo comma, e 3, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO; prof. Renato DELL'ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Indrieri Francesco, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1988, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1988 il Pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,

che rappresentava il Pretore nell'ordinanza l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle sanzioni sostitutive di cui al procedimento ex art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a causa dell'elevato minimo editale della pena;

che uguale ostacolo — secondo il Pretore — il detto minimo opponeva all'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della stessa legge, eccezion fatta per quella della semidetenzione;

che un siffatto trattamento sanzionatorio editale doveva, perciò, considerarsi eccessivo e del tutto sproporzionato in relazione a talune concrete manifestazioni della fattispecie, in ordine alle quali veniva a risultare impeditivo rispetto alle finalità di rieducazione del condannato e di risocializzazione, così violandosi il principio di cui all'art. 27, comma terzo, della Costituzione;

che, peraltro, pari violazione veniva a verificarsi quanto all'art. 3 della Costituzione a causa dell'irragionevolezza di un minimo così elevato, specie se confrontato con quelli di altre fattispecie molto più gravi dell'oltraggio;

che, pertanto, il Pretore, lamentando che già in una precedente analoga questione aveva, fra l'altro, adombrato il riferimento all'art. 27 della Costituzione, e per gli stessi motivi, senza che la Corte si fosse sul punto pronunciata, chiedeva declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato, nella parte in cui prevede il minimo della pena nella misura di mesi sei di reclusione;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio davanti alla Corte;

considerato che il Pretore chiede l'intervento della Corte sul sistema sanzionatorio, riservato al potere discrezionale del legislatore, salvo le eccezionali ipotesi in cui la sanzione comminata abbia a risultare di per sé palesemente irrazionale ed arbitraria rispetto al disvalore della fattispecie, così come formulata e voluta dal legislatore nel quadro generale della sua politica legislativa;

che peraltro, se quel minimo editale e lo stesso disvalore della fattispecie, possono in qualche misura non più corrispondere all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore della Costituzione repubblicana, compete al legislatore avvertirlo e deciderlo, come questa Corte ha già rilevato (cfr. in particolare sentenza 19 luglio 1968 n. 109, nonché sentenza 28 novembre 1972 n. 165);

che, per quanto si riferisce all'impossibilità di far luogo a talune sanzioni sostitutive, si tratta evidentemente di una conseguenza di quanto sopra, dato che il legislatore, avendo attribuito alla fattispecie quel certo astratto disvalore e determinate conseguenze sanzionatorie, ritenute ad esso congrue, dette conseguenze si riverberano poi necessariamente anche sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive;

che, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fine rieducativo e risocializzante della pena, ex art. 27, terzo comma, della Costituzione va riferito alla fase di esecuzione della pena, che la recente legislazione ha, infatti, adeguato ai più moderni concetti del trattamento penitenziario (cfr. sentenze n. 119 del 1975; n. 143 del 1974; n. 18 del 1973, n. 22 del 1971), in guisa che, per tutte queste ultime ragioni, la precedente pronuncia aveva ritenuto assorbente il profilo concernente il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 23 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 128

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Responsabilità disciplinare dei componenti - Mancata previsione per l'assenza di un organo di autogoverno della magistratura militare - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 3 e 25).

(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lo Prete Antonio, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei tribunali militari si svolge senza che sia prevista responsabilità disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della Costituzione;

Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle ordinanze di rimessione, è stato istituito il Consiglio della magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice *a quo* perché esamini l'attuale rilevanza della questione proposta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 129

Ordinanza 6 - 16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Olii minerali - Imposta di fabbricazione - Frode - Trattamento sanzionatorio penale - Irrazionalità della pena prevista - Imperfetto accertamento del fatto - Disparità di trattamento conseguenziale - Mancata prospettazione di una questione di legittimità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma primo, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore degli olii minerali), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Pretore di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Zancan Oreste, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Cividale del Friuli, con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, in ordine alla norma impugnata il pretore accoglie l'orientamento giurisprudenziale prevalente circa la natura permanente del reato di omessa denuncia di deposito di oli minerali e in conseguenza circa la commisurazione della pena relativa con riferimento a tutti i prodotti immessi nel deposito abusivo e non soltanto a quelli rinvenuti al momento dell'accertamento (confronta la sentenza n. 887 del 1988 di questa Corte);

che il pretore medesimo, così interpretata la norma, ne lamenta la violazione del principio d'eguaglianza poiché, «comunque, la determinazione della pena sarebbe casualmente collegata alla possibilità di ricostruire anche attraverso riscontri contabili, il movimento di olii combustibili effettuato, con il perverso effetto che proprio la violazione «sostanziale» della norma, ovvero la clandestina movimentazione di olii effettuata al fine di frodare la riscossione delle imposte, dovrebbe essere, irrazionalmente, punita con la pena minima prevista, mentre la mera omissione formale della denuncia senza l'occultamento dei movimenti di olii minerali, comporterebbe la irrogazione di una sanzione ben più severa».

Considerato che una simile disparità di trattamento non discende dalla norma denunciata ma da un eventuale imperfetto accertamento dei fatti, talché appunto non si prospetta una questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore degli olii minerali), promossa dal pretore di Cividale del Friuli, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0280

N. 130

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Cumulo di pensioni - Titolari di pensioni dirette a carico della C.P.D.E.L. - Integrazione al minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla gestione speciale artigiani - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Medaglini Iolanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Gosti Nida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui le ricorrenti, rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, avevano richiesto l'integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità erogate da quest'ultimo Fondo, il Pretore di

Siena, con due analoghe ordinanze, emesse entrambe il 30 settembre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla Gestione speciale artigiani, per i titolari di pensione diretta a carico di quest'ultima, ovvero della C.P.D.E.L.;

che il giudice *a quo* osserva come le ipotesi considerate esulino dall'ambito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, di cui alla sentenza n. 184 del 1988;

Considerato che questa Corte con la recente sentenza n. 81 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla Gestione speciale *de qua*, allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, sia superato il trattamento minimo garantito;

che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 81 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0281

N. 131

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Crediti vantati nei confronti del personale - Stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato - Pignorabilità fino alla concorrenza di un quinto - Omessa previsione - Questione già dichiarata fondata (sentenza n. 878/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1988 dal Pretore di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. SO.FI.CO. e Perini Centoni Maura ed altro, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42*, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza in data 19 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consentono la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già deciso questione sostanzialmente identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del predetto d.P.R. n. 180 del 1950: «nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale»;

che quindi tale decisione assorbe, nel merito, ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente;

che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, già dichiarata fondata con sentenza n. 818 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0282

N. 132

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Vice pretori onorari - Possibilità di tenere udienze solo nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 1055/1988) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 106, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con sette ordinanze emesse il 28 luglio 1988, il 13 agosto 1988 (nn. 2 ordinanze), il 12 agosto 1988, il 28 agosto 1988, il 25 agosto 1988 e il 4 agosto 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 660 a 666 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia ha sollevato, con sette ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata - secondo la quale «i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine» - viola l'indicato parametro costituzionale in quanto limita, fino ad annullarla, la potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, privandoli di ogni autonomia;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che, la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice *a quo*, è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1055 del 1988 e che non vengono adottati profili o argomentazioni diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 133

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Decreto-legge di proroga dei contratti - Contratti aventi scadenza successiva - Adeguamento del canone - Operatività delle clausole I.S.T.A.T. - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 65/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Moschini Giovanni Antonio (detto Giannantonio) e De Mori Aldo, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva richiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati, calcolati in base alla clausola di adeguamento a suo tempo pattuita, secondo l'indice I.S.T.A.T., il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte in cui - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - consente l'operatività delle clausole I.S.T.A.T. di adeguamento del canone per i contratti aventi scadenza successiva a quella della proroga accordata dal citato decreto-legge;

che, a parere del giudice *a quo*, una diversità di regolamentazione troverebbe razionale giustificazione in presenza di una disparità di condizioni economiche dei contraenti, mentre la disciplina impugnata, nel collegare il differente regime (esclusione o meno dell'efficacia delle clausole I.S.T.A.T.) al mero dato temporale costituito dalla scadenza del 31 gennaio 1974, realizzerebbe una violazione del principio d'eguaglianza.

Considerato che la medesima questione è già stata risolta da questa Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 65 del 1988, in cui si è osservato come la differenziazione di regime giuridico, quale risulta dall'applicazione della norma secondo il diritto vivente, corrisponda ad una oggettiva diversità di situazioni, trattandosi di rapporti sorti in tempi diversi, tra i quali le locazioni soggette al regime vincolistico risultano percentualmente preponderanti rispetto ai contratti non prorogati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0284

N. 134

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Cessazione del contratto - Protrazione di fatto del rapporto - Diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone contrattuale - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (Sentenza n. 22/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1978, n. 478).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Fiorenza Elda e Giannini Anna, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato da Elda Fiorenza, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro Anna Giannini, conduttrice con contratto di locazione cessato il 30 giugno 1984, per ottenere, per il periodo di occupazione dell'immobile successivo a tale data, un'indennità in misura pari al canone di mercato e il risarcimento dei danni per ritardata consegna, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto «esclude il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla data fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero alla data di stipulazione del nuovo contratto»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza.

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0285

N. 135

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Provincia di Trento - Sportello della Banca di Trento e di Bolzano sito in Madonna di Campiglio - Estensione di operatività da stagionale ad annuale - Autorizzazione - Deliberazione della giunta provinciale n. 10695 del 23 settembre 1988 - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1988 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n. 10695 del 23 settembre 1988, con la quale la Giunta provinciale ha esteso l'operatività dello sportello della Banca di Trento e Bolzano sito in Madonna di Campiglio.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 dicembre 1988, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in seguito alla deliberazione n. 10695 del 23 settembre 1988 con cui la Giunta provinciale ha autorizzato l'estensione di operatività, da stagionale ad annuale, dello sportello della Banca di Trento e Bolzano sito in Madonna di Campiglio, per violazione degli artt. 5, n. 3, e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in riferimento all'art. 2 delle Norme di attuazione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234);

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia di Trento, rappresentata dagli avvocati Valerio Onida e Gualtiero Rueca, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953».

Considerato che la delibera impugnata è stata comunicata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al destinatario il 18 ottobre 1988;

che da questa data, certificata dal timbro postale apposto sulla cartolina-avviso di ricevimento, deve calcolarsi il termine di sessanta giorni per produrre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi presumere che il destinatario della comunicazione sia venuto a conoscenza del suo contenuto nel momento dell'arrivo al suo indirizzo;

che il termine è scaduto il 17 dicembre 1988, mentre il ricorso in oggetto è stato notificato alla Provincia il 19 dicembre, e quindi fuori termine.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 136

Ordinanza 6-16 marzo 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Provincia di Trento - Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sito in Pozza di Fassa e Levico Terme - Trasferimento di due sportelli bancari - Autorizzazione - Deliberazione della giunta provinciale n. 10696 del 23 settembre 1988 - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1988 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n. 10696 in data 23 settembre 1988, con la quale la Giunta provinciale ha autorizzato il trasferimento di due sportelli bancari della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 dicembre 1988, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in seguito alla deliberazione n. 10696 del 23 settembre 1988 con cui la Giunta provinciale ha autorizzato il trasferimento di due sportelli bancari della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto siti in Pozza di Fassa e Levico Terme, per violazione degli artt. 5, n. 3, e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in riferimento all'art. 2 delle Norme di attuazione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234);

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia di Trento, rappresentata dagli avvocati Valerio Onida e Gualtiero Rueca, eccependo l'«inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953».

Considerato che la delibera impugnata è stata comunicata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al destinatario il 18 ottobre 1988;

che da questa data, certificata dal timbro postale apposto sulla cartolina-avviso di ricevimento, deve calcolarsi il termine di sessanta giorni per produrre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi presumere che il destinatario della comunicazione sia venuto a conoscenza del suo contenuto nel momento dell'arrivo al suo indirizzo;

che il termine è scaduto il 17 dicembre 1988, mentre il ricorso in oggetto è stato notificato alla Provincia il 19 dicembre, e quindi fuori termine.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0287

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16

Ricorso depositato in cancelleria l'11 marzo 1989

(del Presidente del Consiglio)

Impiegati degli enti locali - Programma di riassetto delle deleghe regionali agli enti locali - Trasferimento del personale regionale a detti enti - Assegnazione di risorse finanziarie e di beni strumentali per gli enti delegati - Rilievi - Previsto contingente non correlato alle necessità funzionali delle deleghe attribuite - Procedure di trasferimento e di inquadramento del personale derogatorie delle discipline contrattuali ed in contrasto con il principio di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 117).

Atto di impugnativa di legge regionale per il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato contro la regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regione Toscana n. 96/1988 recante «norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate», approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 febbraio 1989 a seguito del rinvio pervenuto dal Governo con telegramma n. 200.534/TO 30 gennaio 1988 del 27 gennaio 1989 e riapprovata dal consiglio regionale senza modifiche, in relazione agli artt. 117, 97, primo comma, 3 e 127 della Costituzione.

Con la legge sopra indicata la regione Toscana, in funzione del generale programma di riassetto delle deleghe regionali agli enti locali, intende, in primo luogo, avviare il processo di trasferimento del personale regionale agli enti stessi: nonché risolvere, in modo omogeneo, il problema delle risorse finanziarie e dei beni strumentali destinati agli enti delegati.

Relativamente alla questione fondamentale del personale, la proposta normativa, secondo quanto assunto dalla relazione accompagnatoria, si muoverebbe, in applicazione dei principi e dei criteri ispiratori dell'accordo 17 dicembre 1988 tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali locali, nell'obiettivo di conciliare la funzionalità delle attività e dei servizi con la piena garanzia dei diritti dei lavoratori promuovendo la gradualità e flessibilità del processo di trasferimento del personale attraverso la coesistenza dell'istituto del comando con il trasferimento a domanda e prevedendo, per quest'ultimo, forme di incentivazione attraverso i meccanismi concorsuali legati a processi di riequilibrio qualitativo e quantitativo degli organigrammi funzionali degli enti delegati.

Pur essendo tutto ciò apprezzabile, tuttavia il provvedimento sembra incorrere nella violazione degli artt. 3, 117 e 97, primo comma, della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. — Il contingente numerico del personale da comandare presso i nuovi enti destinatari delle funzioni delegate, previsto dall'art. 2, e la previsione di un riequilibrio quantitativo e qualitativo di tale contingente, contenuta nell'art. 3 secondo comma, non appaiono correlate a specifiche e comprovate esigenze funzionali scaturenti dall'esercizio delle attività delegate.

In sostanza, istituire un contingente di personale comandato così numeroso senza una preventiva verifica delle esigenze operative di ciascun Ente delegatario delle attività regionali appare in contrasto con ogni principio di ragionevolezza e con la regola costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, che debbono presiedere all'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione (violazione degli artt. 3, 97, primo comma, e 117 della Costituzione).

2. — Gli stessi precetti costituzionali appaiono violati nel successivo art. 3: le procedure previste in tale norma per il trasferimento del personale regionale agli Enti delegati, consentendo modalità di inquadramento derogatorie della disciplina contrattuale, sembrano anch'esse vulnerare la garanzia di buon andamento dell'amministrazione e sono suscettibili di creare disparità di trattamento nei confronti del personale del ruolo regionale.

Va peraltro ribadito che, fermo restando, per l'attualità, la disciplina posta in materia di mobilità del personale dal vigente accordo contrattuale, ipotesi di modifica di tale disciplina, in ragione delle diverse esigenze sin qui maturatesi nelle realtà regionali, potranno essere ridiscusse soltanto in sede di prossime trattative da avviarsi per il rinnovo contrattuale.

Per i suesposti motivi si propone impugnativa avverso la legge regionale in esame ed all'effetto si chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale indicata in epigrafe, in relazione agli artt. 117, 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Stefano ONUFRIO, avvocato dello Stato

89C0288

N. 113

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Maccarelli Walter e l'I.N.A.D.E.L.*

Impiegati degli enti locali - Indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai superstiti - Esclusione del diritto di disporre della stessa per testamento in mancanza di soggetti titolari *iure proprio* o, se esistenti, consenzienti - Ingiustificata sperequazione in danno di una categoria di cittadini.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

All'esito della discussione effettuata dai procuratori delle parti;

Rilevato che il ricorrente, nella documentata veste di erede testamentario di Maria Fabbri (deceduta il 22 maggio 1987), si vede opporre dall'I.N.A.D.E.L., a fronte dell'intonata istanza di pagamento dell'indennità premio di fine servizio maturata dalla *decuius*, l'operatività dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152;

Considerato che la norma, sia pur con le integrazioni delle categorie di superstiti aventi diritto all'emolumento quale effettuate sia dal legislatore (art. 11 della legge n. 903/1977) che dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 115/1979, 110/1981 e 821/1988), non prevede possibilità alcuna di disponibilità testamentaria dell'indennità stessa: tanto da risultare irrimediabilmente preclusiva della domanda per cui è causa;

Ritenuto, nondimeno, che nel caso in cui manchino i soggetti titolari *iure proprio* del diritto di cui si discute ovvero, se esistenti, accettino validamente le volontà testamentarie, la disposizione considerata non soltanto si appalesa priva di qualsiasi ragionevolezza ma sembra atteggiarsi decisamente lesiva del principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione dal momento che la specifica esclusione del diritto di disporre per testamento si traduce in un trattamento ingiustificatamente differenziato in danno di una categoria di cittadini;

Sottolineato, infine, che la questione è indiscutibilmente rilevante essendo documentati la volontà testamentaria della *de cuius*, è avvenuto e tempestivo scioglimento degli effetti civili del già contrasto matrimonio col signor Luciano Matani, la formale accettazione della volontà testamentaria della defunta da parte degli eredi legittimari e legittimi;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, laddove la norma non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di fine servizio qualora manchino soggetti titolari iure proprio del diritto avverso, se esistenti, abbiano validamente accettato le volontà testamentarie;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, già letta in udienza, venga notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa se ne dia comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Bologna, addì 12 dicembre 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0229

N. 114

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Cenni Sergio e l'ente Ferrovie dello Stato*

Impiego pubblico - Ente ferrovie dello Stato - Esclusività della competenza del servizio sanitario di detto ente ad effettuare gli accertamenti medici per il personale da assumere presso l'ente stesso - Mancata previsione, tra le disposizioni inderogabili che condizionano la persistenza in vigore delle leggi e dei regolamenti preesistenti in materia di rapporto di lavoro e di servizi di igiene e di sanità dei dipendenti dell'Ente f.s., dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) concernente il divieto per il datore di lavoro di verificare o di far controllare l'idoneità e le condizioni fisiche dei dipendenti, se non per il tramite di enti e di istituti specializzati di diritto pubblico - Ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti dell'Ente f.s. rispetto agli altri lavoratori di imprese pubbliche e private - Violazione del principio di rispetto della persona nella sottoposizione ad accertamenti sanitari.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 14, in relazione alla legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 1181/1987 ruolo generale, sezione lavoro, promossa da Cenni Sergio elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi, 69, presso e nello studio del dott. proc. Giovanni Camillo Simonetti che lo rappresenta e difende, con la dott.ssa proc. Elvira Casadei, come da mandato a margine del ricorso, attore, contro l'ente Ferrovie dello Stato in persona del mio legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Bologna, via Marsala, 1a, presso gli uffici dell'avvocatura di Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*, convenuto, in punto a: «Mancata assunzione di lavoratore e risarcimento del danno».

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: «Tutto quanto premesso e ritenuto si chiede che il pretore di Bologna giudice del lavoro, con sentenza provvisoriamente esecutiva, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti voglia:

In via principale:

1. — Dichiarare costituito il rapporto di lavoro tra le parti in causa con le particolarità e le caratteristiche specificate nel bando, ordinando alle stesse di darne esecuzione;

2. — Dichiarare tenuto e condannare l'ente Ferrovie dello Stato in persona del presidente *pro-tempore* al risarcimento nei confronti del ricorrente, dei danni subiti a causa della mancata assunzione; danni da liquidarsi in misura non inferiore alla retribuzione non percepita e al danno previdenziale sulla base di una retribuzione di L. 1.264.714 salvo miglior conto.

In via subordinata:

Dichiarare tenuto e condannare l'ente convenuto come sopra rappresentato al risarcimento dei danni patiti e patienti derivati dalla mancata assunzione, danni da valutarsi in via equitativa con vittoria di spese, competenza ed onorari».

Il procuratore del convenuto chiede e conclude: «Voglia l'ill.mo pretore adito respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto.

In merito alla profilata eccezione di incostituzionalità, dichiararne la non rilevanza e la manifesta infondatezza. Con vittoria di spese data la temerarietà della lite».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con ricorso depositato il 3 giugno 1987 il sig. Sergio Cenni conveniva in giudizio l'ente Ferrovie dello Stato ed asseriva:

1) di aver partecipato ad un concorso pubblico bandito con d.m. 9 febbraio 1985, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59, del 9 marzo 1985, per la copertura di sedici posti di operaio qualificato, terza categoria del personale presso il compartimento di Bologna delle Ferrovie dello Stato;

2) di aver sostenuto, il 15 dicembre 1985, la prova scritta (superata col punteggio di 7/10) e, il 24 maggio 1986, la prova pratica (superata col punteggio di 8,73) e di essere stato collocato al ventesimo posto della graduatoria degli idonei;

3) di essersi dimesso il 31 ottobre 1986, in vista dell'imminente assunzione presso le Ferrovie dello Stato, dalla ditta privata presso la quale svolgeva, da più di dieci anni, mansioni analoghe a quelle poste in concorso;

4) di essere stato sottoposto il 22 novembre 1986 a visita medica preassuntiva da parte del servizio sanitario compartimentale di Bologna;

5) di essere stato sottoposto in quell'occasione al controllo del grado di percezione uditiva non solo tramite la prova della «voce afona a meno di otto metri da ciascun orecchio» richiesta dal bando di concorso, ma anche a mezzo strumenti audiometrici;

6) di essere stato giudicato affetto, proprio a seguito del rilevamento effettuato tramite gli strumenti audiometrici, da grave ipoacusia all'orecchio sinistro e, quindi, ritenuto non idoneo al posto destinatogli;

7) di aver richiesto ed ottenuto (a seguito di domanda corredata di certificato rilasciato in data 10 dicembre 1986 da un medico di fiducia, dott. Pecci, e attestante la percezione uditiva da entrambi i lati «a meno di otto metri») una visita medica da parte del servizio sanitario F.S. di Roma;

8) di essere stato sottoposto a visita medica superiore il 6 febbraio 1987 e di essere stato riscontrato affetto da «ipoacusia percettiva sinistra»;

9) di essere stato perciò dichiarato, con delibera del 16 febbraio 1987 del direttore compartimentale di Bologna «decaduto dalla nomina in prova a far tempo dal 23 novembre 1986, perché giudicato non idoneo, anche in sede di visita medica d'appello, per ipoacusia percettiva sinistra».

Tutto questo premesso, il sig. Cenni chiedeva che il pretore di Bologna, giudice del lavoro, dichiarasse costituito il rapporto di lavoro tra l'ente Ferrovie dello Stato e il ricorrente medesimo e, conseguentemente ne ordinasse l'esecuzione e condannasse il predetto ente al risarcimento dei danni causati al ricorrente dalla mancata assunzione.

A sostegno di tali richieste il sig. Cenni adduceva i seguenti motivi:

a) la legge n. 210/1985 ha attratto nell'ambito del diritto privato la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente F.S. e pertanto a tale rapporto di lavoro va ora applicato lo «statuto dei lavoratori» (legge n. 300/1970).

L'art. 5, terzo comma, st. lav., la cui operatività anche nella fase preassuntiva è stata più volte ribadita dalla suprema Corte, sancisce il principio dell'imparzialità e dell'obiettività degli accertamenti sanitari; l'ente Ferrovie dello Stato ha violato l'art. 5 st.lav. in quanto, nel caso di specie, ha fatto eseguire l'accertamento medico preassuntivo dai propri sanitari.

Il provvedimento di decadenza dall'assunzione in prova del ricorrente, emesso sulla base dell'accertamento medico del servizio sanitario F.S., è illegittimo per violazione dell'art. 5 della legge n. 300/1970; conseguentemente il sig. Cenni non può essere considerato decaduto dalla nomina.

D'altro lato, se si riconoscesse la competenza esclusiva dei sanitari di fiducia dell'ente Ferrovie dello Stato in materia di accertamenti sanitari sui dipendenti sulla base della normativa contenuta nella legge n. 210/1985, tale citata normativa sarebbe contraria alle disposizioni degli artt. 3 e 32 della Costituzione;

b) il d.m. 9 febbraio 1985, n. 279, col quale è stato bandito il concorso a cui ha partecipato il ricorrente, ha stabilito che la misurazione del grado di percezione uditiva dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria deve avvenire tramite la prova della «voce afona a meno di 8 metri da ciascun orecchio»; i sanitari F.S. si sono avvalsi, nel caso di specie, dell'ausilio di strumenti audiometrici.

Pertanto: sono state violate le disposizioni del d.m. 9 febbraio 1985, n. 279.

Ciò premesso e posto che il bando si configura come «un negozio giuridico unilaterale che vincola il proponente fin dalla sua pubblicizzazione, è la violazione della clausola ivi prevista è certamente foriera di responsabilità contrattuale ovvero dell'obbligo dell'adempimento».

Infine, il provvedimento di decadenza dalla nomina emesso nei confronti del sig. Cenni a seguito degli accertamenti sanitari è comunque illegittimo, in quanto carente di motivazione circa il nesso intercorrente tra la rilevata ipoacusia e l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui il ricorrente è destinato. In simili casi la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata nel senso dell'illegittimità del provvedimento di decadenza dalla nomina in servizio.

2. — Costituendosi in giudizio, l'ente Ferrovie dello Stato si è opposto alle domande del ricorrente sostenendo che:

1) posto che l'art. 13, secondo comma, del bando di concorso (cioè del già citato d.m. 9 febbraio 1985, n. 279) stabilisce che i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbano possedere un grado di percezione uditiva tale da superare la prova della «voce afona a non meno di otto metri da ciascun orecchio» e posto che il bando è stato emanato in attuazione di disposizioni contenute nel d.m. 28 gennaio 1981, n. 206 (in particolare della disposizione secondo la quale l'accertamento per stabilire il possesso della percezione uditiva può essere effettuato non solo con la prova della voce afona, ma anche «a mezzo di equivalente accertamento audiometrico») occorre, a questo punto, fare le seguenti considerazioni:

a) il servizio sanitario F.S. non ha violato le disposizioni di alcun decreto ministeriale quando ha utilizzato, per rilevare la percezione uditiva del sig. Cenni, gli strumenti audiometrici;

b) ad ogni modo il problema rimane in secondo piano in quanto il ricorrente non ha superato neppure la prova della voce afona a seguito della quale è risultato che dall'orecchio sinistro il sig. Cenni percepisce la voce sussurrata a distanza di sei metri e non a distanza di «non meno di otto metri»;

2) per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 300/1970 da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e sulla questione di costituzionalità della legge n. 210/1985 rispetto agli artt. 3 e 32 della Costituzione, occorre dire che:

l'art. 14, quarto comma, della legge n. 210/1985 «stabilisce una riserva regolamentare quanto ai criteri e alle modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale»;

quanto, più in particolare, alla disciplina del reclutamento e degli accertamenti sanitari per l'assunzione nel profilo professionale di operaio qualificato, terza categoria del personale, essa è contenuta nel d.m. 9 febbraio 1985, n. 279;

la legge n. 210/1985 e, soprattutto, per quello che qui interessa, la esclusività della competenza del servizio sanitario aziendale ad effettuare gli accertamenti medici preassuntivi, non contrastano affatto con i dettati degli artt. 3 e 32 della Costituzione: la particolare natura dell'ente Ferrovie dello Stato giustifica un trattamento differenziato dei dipendenti di tale ente rispetto a quelli di un datore di lavoro privato. Inoltre, il diritto alla salute è, anziché violato, certamente tutelato dalla severità degli accertamenti dei sanitari aziendali.

Peraltro, ai fini di causa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 210/1985 è irrilevante.

3. — All'udienza fissata veniva interrogato il ricorrente. Nel prosieguo del processo la difesa del ricorrente depositava memoria autorizzata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Tra le ragioni addotte dalla difesa del ricorrente a sostegno della domanda è la contestazione della valutazione medica della non idoneità del ricorrente per ipoacusia percettiva sinistra, posta a base della deliberazione del 16 febbraio 1987 di decadenza dalla nomina ad operaio.

La contestazione viene fatta sotto diversi profili. Tra essi la deduzione della non legittimità costituzionale della competenza del servizio sanitario delle F.S. alle visite preassuntive, o, comunque, agli accertamenti medico-legali riguardanti il personale delle F.S.

Tale illegittimità deriverebbe dall'art. 14 della legge n. 210/1985, per cui tra le norme non derogabili del codice civile, che condizionano la persistenza in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento preesistenti in materia di «organizzazione» e di «servizi di igiene e di sanità della azienda», dovrebbe annoverarsi anche la disposizione dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), con il conseguente divieto per il datore di lavoro di verificare o di far controllare l'idoneità e le condizioni di salute dei dipendenti, se non per il tramite di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico.

2. — Tale interpretazione della disposizione dell'art. 14 della legge n. 210/1985 è affermata, ma è anche contrastata nella dottrina e nella giurisprudenza finora pronunciatisi sulla questione, anche con riferimento alla disposizione del quarto comma stesso articolo.

Ove venisse ritenuta fondata la interpretazione per cui tra le disposizioni inderogabili del codice civile in materia di rapporto di lavoro menzionate dall'art. 14 citato non devono ritenersi comprese quelle dell'art. 5 della legge n. 300/1970, assumerebbe rilevanza nel giudizio la questione della legittimità costituzionale della norma. Infatti la deliberazione dell'ente di considerare decaduto il ricorrente dalla nomina si è basata sugli accertamenti medico-legali compiuti con esito negativo dal servizio sanitario delle F.S. sul candidato alla assunzione, con il conseguente condizionamento sul comportamento dell'ente sottoposto a giudizio sotto i profili richiamati.

3. — La eccezione sollevata non appare manifestamente infondata, per il prospettato contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla palese disparità di trattamento rispetto a quanto disposto per tutti i lavoratori dipendenti di imprese private e pubbliche, sottoposti al regime del codice civile e della legge n. 300/1970.

La disparità di trattamento non potrebbe essere ulteriormente giustificata sotto il profilo costituzionale, con la considerazione delle speciali natura ed organizzazione dell'ente Ferrovie dello Stato, dovendo assumere prevalenza, rispetto alle diversità storiche dell'azienda, riguardanti anche la disciplina del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, le novità introdotte nella legge n. 210/1985, ed in modo particolare la parità voluta per quanto attiene alle essenziali garanzie dei diritti dei lavoratori con gli altri dipendenti delle imprese private e pubbliche.

Spetta alla Corte costituzionale valutare più approfonditamente il merito di tale questione, anche con attenzione al principio del «rispetto della persona umana» di cui all'art. 32, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la eccezione della legittimità dell'art. 14 della legge n. 210/1985 nella parte in cui, tra le disposizioni inderogabili che condizionano la persistenza in vigore delle leggi e dei regolamenti preesistenti in materia di rapporto di lavoro e di servizi di igiene e di sanità nei confronti dei dipendenti dell'ente F.S., non comprende le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il possibile contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 12 novembre 1988

Il pretore: GOVERNATORI

N. 115

Ordinanza emessa il 2 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da Zancanella Cirillo contro l'ufficio Iva di Padova

Imposta valore aggiunto - Accertamento delle imposte sulle vendite - Accertamento induttivo - Indetraibilità dell'imposta corrisposta sulle operazioni di acquisto, ma non risultante dalle dichiarazioni mensili o trimestrali anche se documentate da regolari fatture - Violazione dei principi posti dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 - Lamentata duplicazione di imposta oltre alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 633/1972.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 53 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

A seguito di p.v. di constatazione 10 luglio 1981, n. 1309, dell'ufficio Iva di Padova e 25 maggio 1981, n. 1197 della guardia finanza di Este (dai quali risultava che negli anni dal 1975 al 1980 la ditta Zancanella Cirillo di Este — esercente attività di commercio al minuto di carburanti e lubrificanti con distributore stradale, nonché attività accessoria di lavaggio auto — aveva omesso di porre in essere le previste scritture contabili e di presentare le dichiarazioni annuali Iva) con avvisi di accertamento nn. 1750/81, 1646/81, 1647/81, 1665/81, 1666/81 e 1667/81 l'ufficio Iva di Padova accertava induttivamente ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 l'imposta dovuta per gli anni in contesto dalla ditta suddetta ed irrogava le sanzioni conseguenti alle accertate violazioni, nei seguenti termini:

anno 1975 - Iva dovuta L. 14.086.000	- pene pecuniarie L. 56.444.000;
anno 1976 - Iva dovuta L. 17.926.000	- pene pecuniarie L. 71.808.000;
anno 1977 - Iva dovuta L. 25.493.000	- pene pecuniarie L. 101.856.000;
anno 1978 - Iva dovuta L. 30.384.000	- pene pecuniarie L. 121.636.000;
anno 1979 - Iva dovuta L. 34.902.000	- pene pecuniarie L. 139.704.000;
anno 1980 - Iva dovuta L. 65.106.000	- pene pecuniarie L. 265.025.000.

Avverso tali avvisi di accertamento il sig. Zancanella Cirillo ha proposto tempestivi ricorsi, tra l'altro lamentando la mancata deduzione da parte dell'ufficio — nella determinazione dell'imposta dovuta — dell'Iva afferente gli acquisti (pur risultante nella specie dalla documentazione — registri di carico e scarico previsti dalla normativa speciale sugli olii minerali, fatture di acquisto relative ai carburanti, lubrificanti e materiali di consumo — utilizzata e ritenuta idonea dall'ufficio per la determinazione delle vendite) ed eccependo l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 qualora lo stesso dovesse interpretarsi nel senso di escludere comunque (ancorché in presenza di regolari fatture) la detraibilità dell'Iva corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, nella specie omesse.

All'udienza del 4 novembre 1985 la commissione disponeva la riunione dei ricorsi in unico procedimento e quindi — a conclusione della discussione — si riservava di decidere.

A scioglimento della riserva, la commissione — riunita in camera di consiglio — osserva quanto segue: Il primo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che, in caso di omessa dichiarazione annuale Iva da parte del contribuente, l'ufficio possa procedere all'accertamento induttivo dell'imponibile e della relativa imposta, computando in detrazione soltanto i versamenti eseguiti dal contribuente stesso e le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali.

Si ritiene che tale norma — così come formulata — non consenta dunque la detraibilità dell'Iva corrisposta sugli acquisti in tutti i casi nei quali tale Iva non risulti inserita nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perché omesse: ivi compresi i casi — come quello di specie — nei quali gli acquisti siano documentabili con regolari fatture.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, che la commissione ritiene non manifestamente infondata per le seguenti ragioni già espresse anche dalla commissione tributaria di primo grado di Cagliari con ordinanza 10 dicembre 1981 di rinvio alla Corte costituzionale.

La riforma tributaria in materia di Iva, ai sensi dell'art. 5 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (in forza della quale è stato emanato il d.P.R. n. 633/1972) doveva essere informata al criterio direttivo della «detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dal soggetto od a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione ed al commercio di beni e di servizi imponibili...».

Il principio ispiratore in materia di Iva imponeva quindi che il cessionario, nell'ipotesi in cui non fosse egli stesso il consumatore finale del bene, fosse tenuto soltanto ad anticipare l'imposta ai suoi fornitori, in tal modo acquisendo un diritto di credito per tutti gli importi fatturati da quest'ultimi, credito da far valere in occasione dei versamenti che egli avrebbe dovuto effettuare a sua volta nei confronti dello Stato in ordine alle cessioni da lui poste in essere.

L'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 ha invece introdotto in questa materia un sostanziale mutamento, stabilendo che il trasgressore all'obbligo di presentazione della denuncia annuale perda il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta sugli acquisti qualora tale Iva non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali relative all'anno di riferimento.

Da questa sostanziale difformità normativa trae fondamento il dubbio di costituzionalità, sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 della Costituzione) dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non consente la suddetta detrazione d'imposta, neppure relativamente alle imposte risultanti da regolari fatture d'acquisto.

Tale particolare meccanismo, derogatorio del principio di rivalsa e di detrazione stabilito dalla legge delega, sconvolge profondamente ed ingiustificatamente — in caso di omessa denuncia annuale — il sistema su cui si fonda la riscossione del tributo, trasformando quello che è semplicemente un dovere di garanzia e di collaborazione nei confronti dello Stato (per quanto attiene la rivalsa) in una impropria e sostanziale sanzione — che si aggiunge a quelle espressamente previste come tali a fronte delle varie infrazioni — in capo al responsabile della trasgressione.

È ben vero che il n. 6, dell'art. 5, della legge di delega per la riforma tributaria prevede una possibilità di deroga al meccanismo generale della rivalsa quando vi sia necessità di prevenire evasioni, peraltro non sembra che l'art. 55 in esame — nella parte in cui non consente la detrazione neppure delle imposte regolarmente documentate — sia dettato per prevenire le evasioni. Al contrario, lo stesso appare chiaramente diretto non già a prevenire, bensì a sanzionare una verificata trasgressione attraverso l'imposizione — oltre alle già severe pene pecuniarie previste dal d.P.R. n. 633/1972 per le singole infrazioni — di un'ulteriore sanzione costituita, sostanzialmente, dal doppio pagamento dello stesso tributo.

Sotto tale aspetto il primo comma, dell'art. 55, del d.P.R. n. 633/1972 appare in contrasto anche con l'art. 53, secondo comma, della Costituzione, posto che attraverso uno speciale schema di accertamento tributario si è sostanzialmente introdotta una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la struttura e la funzione tipica del tributo.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, della Costituzione — nella parte in cui tale norma non consente la detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorché sia documentata da regolari fatture;

Consequentemente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dispone la sospensione del giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria di questa commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 2 maggio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 116

Ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal t.a.r. della Liguria sul ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la regione Liguria

Servizio sanitario nazionale - Assistenti sociali transitate alle unità sanitarie locali da enti ospedalieri, regioni e enti parastatali, o, invece, da enti locali - Disparità di trattamento, a scapito delle ultime, in ordine ai requisiti richiesti per il collocamento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 2 e 64).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 647/84 r.g.r. proposto da Tarabotto Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Sarni Florino ed elettivamente domiciliata in Genova, piazza Corvetto, 2, presso lo studio Mazzoni come da mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro la regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, non costituito in giudizio, per l'annullamento del decreto del presidente della giunta regionale 1° marzo 1984, n. 236, nella parte in cui colloca la ricorrente nel profilo professionale di assistente sociale collaboratore nel ruolo unico del personale del servizio sanitario nazionale per l'anno 1984;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la sentenza istruttoria 24 novembre 1987, n. 635, di questo tribunale;

Udita alla pubblica udienza del 2 giugno 1988 la relazione del referendario Mauro Springolo e udito, altresì, l'avv. Riccardo Maoli su delega dell'avv. Sarni Florino per la ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 28 maggio 1984 e depositato presso la segreteria generale di questo t.a.r. il 7 giugno 1984, la ricorrente, sig.ra Luciana Tarabotto, già dipendente provinciale assegnata alla u.s.l. n. 12 dal 1° ottobre 1980, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del presidente della giunta regionale della Liguria n. 236 di data 1° marzo 1984 con il quale era stata inquadrata nel profilo professionale di «assistente sociale collaboratore», nella considerazione che ad essa andava attribuito il profilo professionale di «assistente sociale coordinatore».

La ricorrente espone in fatto quanto segue:

1) in sede di costituzione del ruolo unico regionale, e di prima collocazione nello stesso dei dipendenti, le venne attribuita una anzianità decorrente dal 4 settembre 1973, mentre la sentenza di questo t.a.r. n. 115/1982 le aveva riconosciuto anche il periodo di servizio 1° marzo 1969-4 settembre 1973, prestato presso l'ente di provenienza;

2) con deliberazione 10 febbraio 1983, n. 609, n. 609, la giunta regionale provvedeva ad inquadrarla nel profilo professionale di «assistente sociale collaboratore»;

3) con il provvedimento impugnato il presidente della giunta regionale ha approvato il ruolo del personale del servizio sanitario nazionale per l'anno 1984.

Nel merito la ricorrente non contesta la conformità dell'atto deliberativo all'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare a quanto disposto nella tabella 2 allegata a detto d.P.R. ma eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme su ricordate.

Questa norma infatti sancirebbe una sostanziale disparità di trattamento tra la posizione giuridica delle assistenti sociali provenienti dalla regione, dal parastato e dagli ospedali, per le quali il conseguimento del superiore livello di assistente sociale coordinatore discenderebbe automaticamente dal possesso di un'anzianità di servizio pari ad anni otto, rispetto a quella delle assistenti sociali provenienti da comuni e province, per le quali la qualifica viene conseguita solo dalle «assistenti sociali capo», a nulla rilevando l'anzianità posseduta, anche se, come nel caso in specie, superiore ad anni otto.

Al riguardo va osservato che la Costituzione attribuisce uno spiccato rilievo al lavoro che essa, dichiara fondamento della Repubblica e al quale dedica numerose ed importanti disposizioni.

Fra queste assume particolare rilievo quella contenuta nell'art. 35 primo comma che afferma il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

A garanzia della tutela economica del lavoratore è ispirato il successivo art. 36 che garantisce il diritto ad una attribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

La tutela costituzionale del lavoratore non sarebbe tuttavia completa qualora la stessa non venisse correlata con altri principi, libertà e diritti, quali in particolare il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Nell'ambito del diritto pubblico, il lavoro trova una ulteriore, sia pure indiretta tutela nell'art. 97 il quale, imponendo all'amministrazione la stretta osservanza del principio di imparzialità nell'organizzazione dei pubblici uffici, costituisce una garanzia di razionalità e correttezza nella loro strutturazione che inevitabilmente si riflette sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti che vi accedono.

All'odierna udienza, espletati gli incombenzi istruttori disposti con sentenza n. 635/1987 da questo tribunale, il ricorso veniva ritenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'attuale ricorso la sig.ra Tarabotto chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento di inquadramento nel profilo professionale di «assistente sociale collaboratore» in quanto lesivo dei propri interessi, sull'assunto che, in base all'anzianità di servizio nella qualifica posseduta, avrebbe dovuto essere inquadrata quale «assistente sociale coordinatore».

Ritiene, peraltro, il collegio di dover darsi carico dell'eccezione di incostituzionalità proposta dalla ricorrente in via principale, in relazione all'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché della tabella 2 allegata per contrasto con gli artt. 3., 35, 36 e 97 della Costituzione.

La questione appare rilevante in quanto il paradigma previsto dalla ricordata tabella 2, secondo la quale le assistenti sociali provenienti dagli enti locali hanno diritto all'inquadramento nel profilo professionale di «assistente sociale coordinatore» solo nell'ipotesi che abbiano conseguito nell'ente di provenienza la qualifica di «assistente sociale capo», cui non è ricollegata una specifica anzianità di servizio, si configura come esponentiale di una precisa volontà legislativa, rivolta ad utilizzare ai fini dell'inquadramento di questa categoria di assistenti sociali, il criterio della qualifica professionale posseduta anziché quello dell'anzianità prevista dalla stessa tabella per le dipendenze di ospedali, regioni ed enti parastatali. La eventuale disparità di trattamento così determinata, pertanto, non apparirebbe superabile mediante il ricorso allo strumento ermeneutico ma unicamente attraverso la dichiarazione di incostituzionalità della norma *de quo*.

Per quanto riguarda, poi, il profilo della non manifesta infondatezza, essa va esteso, d'ufficio, anche all'art. 2 del d.P.R. n. 761/1979, in quanto anch'esso preordinato e disciplinare le operazioni di primo inquadramento sulla base della tabella 2, e resta affidato alle seguenti considerazioni.

Il citato d.P.R. n. 761/1979 ha previsto all'interno del profilo professionale delle assistenti sociali uno sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali. Esse vennero denominate, quella inferiore «assistente sociale collaboratore» e, quella superiore «assistente sociale coordinatore» (allegato 1, ruolo tecnico tab. D del ricordato d.P.R.).

Il primo inquadramento delle dipendenti provenienti da enti diversi andava, peraltro, disposto, a mente degli artt. 2 e 64, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Queste tabelle hanno previsto che venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, le assistenti sociali con otto anni di servizio nella qualifica, se provenienti da enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali provenienti dagli enti locali si è abbandonato, invece, il criterio dell'anzianità richiedendosi il possesso della specifica qualifica di assistente sociale capo.

Il dato dinanzi esposto appare, ad avviso del collegio, già di per sé indicativo di una palese disparità di trattamento; in quanto, mentre per le prime si viene a configurare una specie di promozione «a ruolo aperto» e non viene posto un ulteriore limite per il raggiungimento della posizione funzionale più elevata diverso da quello rappresentato dall'anzianità di servizio, per le seconde, si prevede il raggruppamento di una specifica qualifica, necessariamente corrispondente ai posti previsti nella parte organica e, pertanto, conseguibile solo dal ristretto numero di assistenti sociali che avessero conseguito il relativo requisito (la qualifica di assistente sociale capo).

A questo già evidente, difforme trattamento, per situazioni obiettive di identico contenuto — assistenti sociali trasfatti alle uu.ss.ll. — si deve aggiungere il dato secondo il quale gli ultimi contratti collettivi che hanno disciplinato il contratto dei dipendenti degli enti locali dd.P.R. nn. 191/1979 e 810/1980) hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti sociali in un unico livello retributivo funzionale, senza riconoscere quindi, la figura di un'ipoteca «assistente sociale capo». Ne consegue che la disposizione anzidetta apparirebbe doppiamente discriminatoria nei confronti delle assistenti sociali provenienti dagli enti locali, sia in relazione alla non operatività del solo requisito dell'anzianità nella qualifica, per cui assistenti sociali con otto o più anni di servizio conseguirebbero un inquadramento inferiore ad altre, con uguale o minore anzianità di servizio, per il solo fatto che queste provengono da enti ospedalieri, regioni, enti parastatali; sia perché la qualifica di assistente sociale capo non risulterebbe esistente nei contratti di lavoro vigenti al 20 dicembre 1979, data cui vanno ricondotte le operazioni di pieno inquadramento nei ruoli delle uu.ss.ll., con conseguente impossibilità dalle assistenti sociali provenienti dagli enti locali di conseguire la posizione funzionale di «assistente sociale coordinatore».

Questa situazione, oltre a porsi in palese contrasto con i principi di uguaglianza e parità di trattamento sanciti dall'art. 3 della Costituzione, confligge, altresì, con il principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, nei limiti determinati in passato della Corte costituzionale in relazione a detta norma, vale a dire la manifesta ragionevolezza e l'arbitrarietà della normativa impugnata.

Per le suesposte considerazioni il collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in relazione alle modalità di svolgimento delle operazioni di primo inquadramento nel ruolo unico regionale del servizio sanitario nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 allo stesso d.P.R., nella quale, per quanto riguarda il profilo professionale di «assistente sociale coordinatore» vengono disposti criteri difformi [anzianità di servizio nella qualifica, per le assistenti sociali provenienti da enti ospedalieri, regioni o enti parastatali, ovvero possesso di una specifica posizione funzionale (assistente sociale capo), per quelle provenienti dagli enti locali] in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tanto basta per disporre la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte precisata in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 giugno 1988.

(Seguono le firme)

N. 117

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1989 dal pretore di Scicli nel procedimento civile vertente tra Musso Antonio quale procuratore generale di Penna Mariannina e l'Azienda siciliana trasporti

Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività esercitata in regime di monopolio o di concessione di pubblico servizio - Sfratto per finita locazione - Indennità c.d. di avviamento - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, come sostituito dal d.l.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In esito alla discussione della causa in data 18 gennaio 1989; sentiti i procuratori delle parti e elette le comparse conclusionali;

RILEVA IN FATTO

Con atto notificato il 4-9 luglio 1987, Antonio Musso, nella qualità di procuratore speciale di Mariannina Penna, intimava sfratto per finita locazione, relativamente all'immobile sito in Scicli, piazza Italia, 3, all'A.S.T., Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla quale detto immobile era stato concesso in locazione dalla Penna, citando contestualmente la medesima società per l'udienza del 7 ottobre 1987.

L'A.S.T., costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, chiedeva la corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale nella misura di ventuno mensilità del canone corrente di mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche.

Con ordinanza del 3 novembre 1987, il pretore ordinava all'A.S.T. di rilasciare l'immobile in questione, disponendo — altresì — i necessari accertamenti tecnici per determinare il canone corrente di mercato.

Indi, la società convenuta contestava la dedotta scadenza della locazione e, in subordine, insisteva nella determinazione dell'indennità di avviamento commerciale con le modalità sopra indicate.

L'attrice chiedeva nel merito la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile per avvenuta scadenza del contratto e si opponeva alla corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale, siccome non dovuta per la qualità del conduttore e la natura dell'attività dal medesimo svolta e, comunque, non dovuta nella misura richiesta.

Su tali conclusioni, la causa, veniva assegnata a sentenza.

OSSERVA IN DIRITTO

Per costante giurisprudenza, l'indennità di cui all'art. 69 della legge n. 392/1978 trova la sua *ratio* nella volontà di indennizzare il conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale e di impedire che il locatore si arricchisca, senza causa propria, dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attività ivi svolta dal conduttore (vedi Corte costituzionale 5 ottobre 1983, n. 300, e Corte costituzionale 7 luglio 1988, n. 882).

Il contratto di locazione in esame ha per oggetto un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo ed esattamente destinato all'esercizio di un'attività di trasporto, ricompresa tra quelle di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Tale contratto risulta soggetto alla disciplina transitoria di cui agli artt. 67 e segg. ed era già scaduto alla data di proposizione della domanda.

La circostanza risulta pacifica sia per la mancanza di un'espressa e tempestiva contestazione a riguardo da parte della convenuta, sia perché provata attraverso la produzione di copie del contratto da parte della attrice.

Orbene, a norma dell'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, sostitutivo dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siccome non risulta effettuata offerta di nuovo canone da parte della conduttrice dopo la comunicazione da parte della locatrice della sua intenzione di non proseguire nella locazione, spetterebbe all'A.S.T. un'indennità di avviamento pari a ventuno mensilità del canone corrente di mercato per locali aventi le medesime caratteristiche (decimo comma del citato art. 1 del d.-l. n. 832/1986).

Tale disposizione di legge appare viziata d'illegittimità costituzionale nella parte in cui non esclude il diritto all'indennità in esame per gli immobili destinati, come nel caso di specie, all'esercizio di un'attività che sia condotta dal locatario in regime di monopolio o di concessione.

Ed invero, in questi termini, la disposizione *de qua* appare contraria al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, siccome fa sorgere un medesimo ed identico diritto da due situazioni sostanzialmente diverse.

Infatti, se l'attribuzione della indennità di avviamento commerciale è ispirata alle finalità sopra illustrate, non v'è ragione per riconoscerla al conduttore che eserciti un'attività in regime di monopolio, giacché il medesimo non può subire alcuna perdita indennizzabile, né il locatore può arricchirsi ingiustamente dal momento che non potrà esercitare nell'immobile la medesima attività o concedere lo stesso in locazione con un canone più elevato a terzi per l'esercizio di tale attività.

Tale questione di legittimità risulta rilevante nel caso di specie, atteso che, essendo pacificamente scaduto il contratto di locazione in esame, andrebbe applicato l'art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (nella formulazione introdotta dalla legge n. 15/1987), con conseguente riconoscimento del diritto all'indennità di avviamento commerciale (nella misura di ventuno mensilità del «canone corrente di mercato» in capo all'odierna convenuta).

In proposito, si osserva solo come l'inequivoca formulazione dell'art. 69 della legge in esame non consentirebbe di escludere, nel caso di specie, il diritto dell'odierna conduttrice alla corresponsione della indennità di avviamento commerciale, mancando in esso ogni riferimento a presupposti diversi da quello relativo alla natura dell'attività esercitata nell'immobile (artt. 67, 71 e 69, ultimo comma, della legge in esame).

La questione appare non manifestamente infondata, atteso che l'applicazione della norma considerata nel senso suesposto attribuirebbe alla società convenuta il diritto all'indennità *de qua* in spregio al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione.

Di tal modo, infatti, verrebbe imposto al locatore di corrispondere al conduttore una somma che, non trovando alcuna giustificazione (per i motivi predetti), diventerebbe una sorta di premio o di «buona uscita».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siccome sostituito dall'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui attribuisce il diritto alla indennità di avviamento commerciale al conduttore che eserciti nell'immobile un'attività in regime di monopolio o quale concessionario di un pubblico servizio, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Dispone a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; nonché la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della stessa alle parti e al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Scicli il 23 gennaio 1989.

(Seguono le firme)

N. 118

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal pretore di Brescia
nei procedimenti civili vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Pensioni di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione speciale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coltivatori diretti ed artigiani.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha scioglimento della riserva, di cui al verbale che precede, letti gli atti di causa ed i documenti prodotti dalle parti.

OSSERVA

I ricorrenti sono tutti percettori di trattamento assicurativo diretto e indiretto I.N.P.S. e si dolgono della mancata integrazione di quello indiretto al trattamento minimo (o, più propriamente che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione del trattamento diretto integrato che comporterebbe al *de cuius*); sostengono in particolare che alla luce delle ripetute pronunce della Corte costituzionale (ed in particolare della sentenza n. 314/1985) la normativa ostativa deve ritenersi caduca, ancorché il trattamento indiretto sia a carico (a secondo dei ricorrenti) del fondo speciale dei commercianti, artigiani o coltivatori diretti.

La tesi non persuade.

Invero, posto che costituisce *communis opinio*, che laddove il giudice delle leggi non abbia officiosamente esercitato il potere di cui all'art. 27 della legge n. 87/1953 (declaratoria di incostituzionalità derivata) rimane ferma la limitazione oggettiva fissata dal dispositivo, il quale non può essere esteso ad altre disposizioni di legge, non devolute al superiore vaglio (ancorché espressive della *eadem ratio* opinata non conforme ai principi) il complesso delle pronunce in *subiecta* materia (ed in particolare le sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981, n. 102/1982, n. 314/1985) si è appuntato sull'art. 2 della legge n. 1338/1962 e sull'art. 28 della legge n. 153/1969, lasciando inalterati (per quanto qui interessa) i precetti di cui all'art. 19 della legge n. 613/1966 in riferimento al fondo dei commercianti, dall'art. 1 della legge n. 1339/1962 per gli artigiani e dell'art. 1 della legge n. 9/1963 per i coltivatori diretti. Tale conclusione pare fatta propria dallo stesso giudice delle leggi che con sentenza n. 184/1988 (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1988) ha emendato i precetti predetti limitante alla conclusione dell'integrazione del trattamento diretto (e per gli artigiani di quella indiretta) nella coesistenza di pensione erogata da un regime esclusivo o sostituito dell'ag.

Nondimeno posto che nella disciplina antecedente la legge n. 638/1983 (che all'art. 6 ridisciplina la fattispecie attualmente *sub iudice* con effetto dal 1° ottobre 1983) si viene a creare una evidente disparità di trattamento tra i ricorrenti e coloro che hanno acquisito il diritto all'integrazione del trattamento di reversibilità in forza della sentenza n. 314/1985, perché liquidate a carico del fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S. di reputa doveroso investire della questione la Corte costituzionale, essendo la rilevanza di tutta evidenza (sulla base del diritto vigente la domanda dei ricorrenti non potrebbe che essere respinta).

D'altro canto nei medesimi termini si sono espressi numerosi giudici di merito (da ultimo pret. Siena ord. n. 576 del 2 settembre 1988 in *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1988).

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962, dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 in relazione all'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 6 dicembre 1988

Il pretore: BISI

89C0234

N. 119

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal pretore di Cosenza
nel procedimento penale a carico di Rossi Francesco*

Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione congiunta della reclusione e della multa, «nei casi più gravi» - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Richiamo alla sentenza n. 131/1970 - Richiesta di riesame.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale n. 835/87 contro Rossi Francesco.

Il giudicante rileva che all'imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 116 del r.d. n. 1736/1933, in relazione anche all'art. 139 della legge n. 689/1981, con l'aggravante dell'importo rilevante, per avere emesso un unico assegno dell'importo di L. 5.700.000.

Le citate norme dispongono che, per i delitti dalla prima di esse tipizzati «nei casi più gravi» la pena della multa sia accompagnata anche da quella della reclusione e dalle sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni. Le norme però omettono di specificare e tipizzare i casi più gravi.

La Corte costituzionale con sentenza 3 luglio 1970, n. 131, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità del solo art. 116 del r.d. n. 1736/1933 (non era ancora entrata in vigore l'altra norma) ritenendo che la formula «nei casi più gravi» vada interpretata tenendosi particolarmente conto degli elementi previsti dall'art. 133, primo e secondo comma, del cod. pen., cioè considerandosi se le modalità del fatto, la gravità del danno, i precedenti del reo, il suo comportamento antecedente, contemporaneo o susseguente al reato, i motivi a delinquere, ecc., consigliano di infliggere sia la pena della multa sia quella della reclusione.

Appare subito evidente che l'esame della Corte in quella occasione si è incentrato esclusivamente sull'alternativa fra l'irrogazione di una pena solo pecuniaria e quella della doppia pena (pecuniaria e detentiva).

Oggi la questione assume un ulteriore e più grave profilo, giacché l'art. 139 della legge n. 689/1981 prevede anche la comminazione delle sanzioni accessorie già dette, che per altro rimangono ferme ed indipendenti anche dall'applicazione dell'art. 69 del cod. pen.

Non è azzardato dunque richiedere alla Corte un riesame della questione, alla luce della sopravvenuta norma e soprattutto considerando i rilievi mossi in dottrina alla fattispecie legislativa.

È ormai opinione concorde che le disposizioni legislative, le quali comminano l'applicazione di pene di specie diversa «nei casi più gravi», configurano vere e proprie circostanze aggravanti e non un semplice ampliamento dei poteri discrezionali del giudice nell'applicazione della pena.

Non si vede dunque come possa richiamarsi l'art. 133 del cod. pen., che attiene alla valutazione della gravità del reato ai fini della determinazione della pena nei limiti edittali e quindi ad una operazione logica che il giudice deve compiere prima di applicare le circostanze aggravanti (o attenuanti).

Ma al di là di tale considerazione, si deve sottolineare come la formulazione ad opera del legislatore delle c.d. aggravanti indefinite (cfr. Bricola «Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanza del reato», in riv. it. dir. proc. pen., 1964, 1013) appaia censurabile alla stregua dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Esempi di circostanze indeterminate o indefinite, infatti, si riscontrano tanto nel campo delle attenuanti quanto in quello delle aggravanti (basti ricordare le circostanze generiche previste dall'art. 62-bis del cod. pen.) con la differenza, però, che, mentre le attenuanti indefinite risultano compatibili con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso non può dirsi per le aggravanti che devono soggiacere al principio di tassatività, il quale viene in rilievo ogni qualvolta si tratta di restringere la libertà del reo e non anche, come nel caso delle attenuanti, quando l'effetto giuridico va a suo beneficio (cfr. Fiandaca-Musco «Diritto penale» parte generale, 1985, pag. 206).

Pertanto, il giudicante ritiene di dover sollevare, perché non manifestamente infondata, questione di costituzionalità degli artt. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei delitti tipizzati dalla prima norma, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del giudice, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante giacché nel presente processo all'imputata è stata contestata l'aggravante ed in mancanza di un criterio fornito dalla legge per stabilire se la fattispecie concreta ricada nell'ipotesi semplice o in quella aggravata (non potendosi nemmeno utilizzare il criterio di valutazione della gravità del reato di cui all'art. 133 del cod. pen. che, per come già rilevato, attiene alla determinazione della pena nei limiti edittali prima della valutazione e dell'applicazione delle circostanze), non è possibile nemmeno procedere alla derubricazione del titolo del reato. Né la comminazione delle sanzioni accessorie può essere evitata applicando l'art. 69 del cod. pen.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come profilata nella parte motiva, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Rimette la soluzione della questione alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputata, al p.m. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente procedimento;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Cosenza, addì 9 dicembre 1988

Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)

N. 120

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 della Corte dei conti su ricorso proposto da Compagnoni Carlo

Pensioni civili e militari - Sospensione della indennità integrativa speciale mensile nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pubblici impiegati in servizio (che continuano a fruire dell'indennità in questione anche nel caso di incarichi o compiti altrimenti retribuiti) e agli stessi pensionati che prestino attività lavorativa «a favore di terzi» ma non in rapporto di dipendenza o subordinazione - Violazione del diritto alla retribuzione (anche differita) adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal dott. Carlo Compagnoni, nato il 22 gennaio 1923 in Privero, elettivamente domiciliato in Latina, viale Italia, 7 presso il procuratore speciale avv. Mario Carfagna, avverso la nota n. 2359 in data 13 gennaio 1987 della direzione provinciale del tesoro di Latina.

FATTO

Con nota n. 23259 del 13 gennaio 1987, la direzione provinciale del tesoro di Latina comunicava dal dott. Carlo Compagnoni di aver accertato, a carico di lui, un credito erariale di L. 35.053.075 per indennità integrativa speciale corrisposta sulla pensione in godimento e non dovuta.

Gli intimava, quindi, di rifondere all'Erario la somma stessa, contestualmente disponendo sulla pensione, ai fini del recupero, la ritenuta mensile cautelare di L. 272.625 a decorrere dalla rata scadente il 31 maggio 1987.

Avverso tale nota il Compagnoni, con il patrocinio dell'avv. Mario Carfagna, ha prodotto ricorso a questa Corte con atto depositato nella segreteria della sezione il 26 maggio 1987.

Deduce dal gravame il ricorrente di aver titolo alla indennità integrativa speciale in quanto il servizio da lui svolto presso le u.s.l. di Latina e Privero si configura come autonoma attività professionale e non come lavoro dipendente con vincolo di subordinazione verso l'ente. Fa presente, ad ogni modo, di aver riscosso le somme in questione in «buona fede».

Chiede, conseguentemente, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della esecuzione dell'atto stesso.

Risulta dagli atti (note n. 54/1986 della u.s.l. LT1 di Latina e n. 22374/1985 della u.s.l. LT4 di Privero) che il dott. Compagnoni, medico, pensionato degli Istituti di previdenza (Cassa pensioni sanitari) intrattiene con tali enti rapporto di lavoro, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984, quale sanitario convenzionato, da data anteriore al 1° gennaio 1979.

Alla odierna pubblica udienza, l'avv. Carfagna, per il ricorrente, si è rimesso alle decisioni della Sezione; l'avvocato dello Stato ed il p.m. hanno chiesto, entrambi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente la sezione rileva che il ricorso non è stato notificato alla amministrazione previdenziale nelle forme di legge, tramite ufficiale giudiziario, bensì inoltrato direttamente dall'interessato per via ordinaria postale.

Cionondimeno, non può eccepirsi la improcedibilità del gravame, atteso che l'amministrazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, si è costituita ed è intervenuta in giudizio.

Nel merito, si tratta di stabilire se il ricorrente, medico, pensionato degli Istituti di previdenza, abbia legittimamente fruito della indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento, per il tempo in cui — dopo la cessazione del servizio — prestò ulteriore attività lavorativa presso ente pubblico, ovvero se — ed in quanto non dovute — sia tenuto a restituire all'Amministrazione le somme a quel titolo riscosse.

Il ricorso si compendia essenzialmente in due motivi:

il primo, attinente ad un preteso diritto del sanitario alla indennità integrativa speciale cui avrebbe titolo, ancorché pensionato, in quanto prestatore di opera professionale («*locatio operis*» ex art. 2222 del c.c.) e non di lavoro subordinato (*locatio operum*);

il secondo, proposto in via graduata, afferente alla dedotta irripetibilità, da parte dell'amministrazione, di quanto riscosso dall'interessato a titolo di indennità integrativa speciale, trattandosi di somme comunque percepite in «buona fede».

La disamina di tali motivi postula, previamente, un breve *excursus* riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia.

La indennità integrativa speciale fu istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, in favore dei dipendenti dello Stato, quale mezzo di adeguamento dello stipendio alle variazioni dell'indice percentuale del costo della vita; contestualmente, fu estesa al personale in quiescenza, con la limitazione, tuttavia, che, per i titolari di più pensioni o assegni, fosse corrisposta ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole.

Ne fu, altresì, determinata la sospensione nei confronti dei titolari di pensioni o assegni che prestassero opera retribuita indipendentemente dalla quale percepissero la stessa indennità.

Tali norme, poi, sono state estese al personale in quiescenza assistito dalle casse pensioni facenti capo al Ministero del tesoro (direzione generale degli istituti di previdenza) con gli artt. 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Con il d.P.R. 28 dicembre 1980, n. 1081 (art. 4, in sostituzione dell'art. 2 della prefata legge n. 324/59) fu stabilito che, con decorrenza dal 1° settembre 1971, la erogazione della indennità in questione fosse sospesa nei confronti di titolari di pensioni o assegni che prestassero opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere, ancorché svolgessero attività lucrativa.

La norma è stata, poi, quasi testualmente riprodotta nell'art. 99, quinto comma, del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con legge 21 dicembre 1978, n. 843, fu introdotta, in materia, ulteriore limitazione, nel senso che (art. 17) la indennità integrativa speciale è stata ritenuta non cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi, fatto salvo, comunque, l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori.

Infine, con d.l. 30 gennaio 1979, n. 663 (art. 15), il divieto di cumulo, di cui al prefato art. 17, è stato ritenuto non applicabile nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, limitatamente, però, agli incrementi della indennità stessa, accertati alla data del 1° gennaio 1979.

Ed è relativamente recente il provvedimento legislativo (d.l. 9 gennaio 1983, n. 17) che, sia pure in particolare ipotesi, riduce l'importo della indennità stessa, da corrispondersi in aggiunta alla pensione, ad 1/40° per ogni anno di servizio utile dell'importo dell'indennità stessa spettante del personale in quiescenza con la massima anzianità di servizio.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la normativa in parola, nella sua evoluzione, ha assunto contorni sempre più definiti e rigorosi, nel senso che il margine di percezione della indennità integrativa speciale si è andato progressivamente restringendo.

In un primo tempo, infatti (legge n. 324/59), era di impedimento al pensionato, a fruire di tale indennità, la circostanza di percepire altra di contenuto sostanzialmente analogo (quale che ne fosse il *nomen iuris*); in un secondo tempo, motivo di divieto è stato il fatto stesso di prestare opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici (d.P.R. n. 1081/1970, t.u. n. 1092/1973); infine (legge n. 843/1978) anche la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi ha costituito motivo di preclusione: né è da dire che il sopravvenuto d.l. n. 663/1979 abbia attenuato il rigore delle preesistenti disposizioni, dappoiché la deroga da esso introdotta al cennato divieto ha carattere del tutto eccezionale, stante la particolare categoria dei soggetti cui si rivolge ed i limitati effetti che prevede. Né a diversa conclusione può indurre il criterio rigorosamente limitativo, introdotto dal citato d.l. n. 17/1983.

Da tali premesse, appare evidente che l'art. 99 del ripetuto t.u. n. 1092/1973 — che è la norma in applicazione della quale è stato emesso il provvedimento impugnato — va letto tenendo debitamente conto che, dal complesso delle disposizioni che disciplinano la materia, emerge chiaramente la volontà del legislatore (quale che ne siano state le finalità in concreto perseguite) di limitare la corresponsione della indennità integrativa speciale al personale in attività di servizio, e solo a quei pensionati che, dopo il collocamento a riposo, non avessero assunto altro lavoro o impiego.

In tale contesto, sembra al collegio (analizzando la norma in parola) che, per «opera retribuita», debba intendersi qualsiasi attività lavorativa remunerativa, anche di carattere temporaneo ed occasionale: del che è conferma nella locuzione immediatamente seguente e risolutiva «sotto qualsiasi forma» che, per la ampiezza del suo contenuto, comprende inequivocabilmente qualsiasi prestazione di qualsivoglia natura. E quanto alla espressione «presso lo Stato...», non ignora la sezione che, nel corrente linguaggio burocratico, il «presso» stia, generalmente a significare «alle dipendenze», ma ritiene che, nel contesto della disposizione in esame (e nella linea interpretativa fin qui seguita), l'avverbio in parola non implichi necessariamente la sussistenza di un rapporto di dipendenza con vincolo di subordinazione, ma, piuttosto, qualsiasi relazione che, comunque ed a qualsiasi titolo, intercorra tra gli enti anzidetti ed il lavoratore o prestatore d'opera.

Da qui, la irrilevanza di accertare se il rapporto tra il sanitario e l'ente sia stato di vera e propria dipendenza (lavoro subordinato) ovvero il c. d. rapporto «convenzionale» od altro ancora (artt. 47 e 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833), poichè, in ogni caso, il rigore e l'estensione del divieto non consentano eccezioni di sorta.

Il ricorrente, pertanto, non ha diritto alla indennità integrativa speciale per il tempo in cui ha prestato la propria attività lavorativa presso le u.s.l. e, conseguentemente, il ricorso, per tale parte, dovrebbe essere disatteso.

Non può, tuttavia, la sezione esimersi dal manifestare i propri dubbi circa la legittimità costituzionale della norma in esame (art. 99 del t.u. cit.).

È, infatti, seriamente da dubitare che la indennità integrativa speciale, attesa la sua peculiare natura e le finalità con essa perseguite, possa essere legittimamente denegata o anche semplicemente sospesa (sia pure nelle circostanze e con le limitazioni accennate).

Va considerato, infatti, che tale indennità non rappresenta solo un mezzo di adeguamento dello stipendio (o della pensione) alle variazioni del costo della vita, ma costituisce, di per sé, la fascia retributiva minima e sufficiente per far fronte alle esigenze essenziali della vita: tanto è vero che essa è corrisposta a tutti i dipendenti, senza eccezioni di sorta, ed è tutti erogata in misura identica, quali che siano la carriera di appartenenza o la qualifica rivestita. Può dirsi, in un certo senso, che essa rappresenta la parte «iniziale» della retribuzione connessa ai bisogni primari ed indispensabili del dipendente e della propria famiglia e realizza, sia pure a livello minimo, il principio costituzionale (di garanzia per il lavoratore) di cui all'art. 36 della Costituzione.

Tale sua essenza trova conferma nel fatto che l'importo di essa è, sovente, addirittura superiore a quello della retribuzione-base (circostanza, questa, che in materia di pensioni ricorre con non insolita frequenza, data la modesta entità, in genere, dei trattamenti di quiescenza). Trattasi, dunque, di una indennità la cui erogazione ha carattere necessario ed imprescindibile, di guisa che non può essere assoggettata ad esclusione o sospensione alcuna.

Suscita, poi, perplessità il rigorismo della disposizione in parola, considerato anche che il divieto da essa posto incide, in modo particolarmente pregiudizievole, sui pensionati e, cioè, sulla categoria più debole del pubblico impiego, dissuadendoli, forzosamente, dalla eventuale prestazione di ulteriore attività lavorativa proprio nel momento in cui, per il sopravvenuto collocamento a riposo, avvertono un maggiore disagio economico; mentre analogo divieto (ed è qui evidente la «disparità di trattamento») non opera nei confronti del personale in attività di servizio che, pur fruendo della ordinaria retribuzione stipendiale, anche se chiamato ad assumere incarichi o ad assolvere compiti altrimenti retribuiti, conserva parimenti la indennità in questione.

Tale disparità (ed è qui più rimarchevole la violazione del principio costituzionale di eguaglianza) si ravvisa anche nell'ambito della stessa categoria del personale in quiescenza, dappoichè il pensionato (nella specie, degli istituti di previdenza) il quale presti una qualsiasi opera retribuita presso lo Stato od enti pubblici, anche in via occasionale e temporanea, incorre, a norma delle prefate disposizioni, nella sospensione della indennità integrativa, mentre altro pensionato, il quale presti attività lavorativa a «favore di terzi», incorre nella medesima sospensione solo se in «rapporto di dipendenza» ovvero di subordinazione con questi (art. 17, legge n. 843 cit.): il che induce ovviamente a ritenere che tale esclusione non opera (diversamente dal caso sopracennato), ove la prestazione ai terzi si risolva nella assunzione di attività, anche pretratta nel tempo e remunerativa, alla sola condizione che non integri gli estremi del rapporto di lavoro *strictu sensu*.

Le rilevate discrasie, inducono il Collegio a sottoporre alla verifica di costituzionalità la menzionata norma (art. 99 del t.u. cit.) nella parte in cui determina la sospensione della indennità integrativa speciale nelle condizioni e circostanze indicate nell'articolo medesimo; mentre, con separata ordinanza sarà provveduto in ordine alla domanda incidentale di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 23, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone la sospensione della indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale di questa Corte ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0236

N. 121

Ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Carone Montanaro Michelina

Pensioni - Pensioni di reversibilità - Diritto a pensione di reversibilità dell'adottato condizionato alla presentazione della domanda di adozione da parte del dipendente o pensionato prima del sessantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento degli adottati rispetto ai figli naturali riconosciuti giudizialmente - Irragionevolezza della prescritta condizione - Violazione del diritto alla formazione della famiglia e di quello dei superstiti a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di morte del lavoratore.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla sig.na Carone Montanaro Michelina, nata il 3 giugno 1928 a Bari elettivamente domiciliata in Roma; via L. Montegazza n. 24 presso il signor Luigi Gardin avverso il decreto n. 9256 in data 7 marzo 1986 del direttore provinciale del Tesoro di Bari.

FATTO

In data 8 gennaio 1986, Carone Montanaro Michelina, nata il 3 giugno 1928, figlia adottiva dell'ex pensionata statale Montanaro Stella, nata il 27 aprile 1898 e deceduta il 19 luglio 1985, ha presentato istanza intesa ad ottenere la reversibilità della pensione già fruita dalla madre adottiva.

Con il decreto impugnato, la dir. prov. del tesoro di Bari, pur riconoscendo la sussistenza di tutti gli altri requisiti prescritti, per legge, ha però respinto l'istanza sia perché nella specie difetterebbe il necessario requisito della convivenza dell'adottante con l'adottata, per la differente residenza dei due soggetti alla data di morte dell'ex pensionata, sia anche perché ogni diritto della richiedente rimarrebbe nella specie precluso per il fatto che, nel caso concreto, il provvedimento di adozione fu posto in essere a seguito di domanda presentata dopo che la madre adottiva aveva già compiuto il 60° anno di età, condizione che è di ostacolo alla pretesa pensionistica giusta quanto prescrive l'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con il ricorso, la parte ha contestato entrambi i motivi di reiezione dell'istanza, sostenendo, quanto alla diversità di residenza fra adottante e adottata, la causa di forza maggiore, rappresentata dalle esigenze di ricovero in ambiente ospedaliero specialistico della madre adottiva, afflitta da mali irreversibili richiedenti cure e terapie specializzate; e, quanto alla preclusione normativa, l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nelle parti in cui dispone, ai fini della parificazione dei figli adottivi agli orfani di cui al primo comma della citata disposizione, la condizione della presentazione della domanda di adozione da parte del dipendente statale o del pensionato prima del compimento del 60° anno di età, per contrasto con i parametri degli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione.

Ed invero, ad avviso della difesa, a parità sostanziale ed oggettiva di condizioni (art. 20 preleggi, 291, 87, 468 e 567 del c.c.; art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973) non soltanto con i figli legittimi, ma soprattutto con gli adottati prima del 60° anno di età del loro rispettivo adottante, l'attuale ricorrente riceverebbe, dalla norma contestata, un trattamento differenziato ingiustamente e gravemente lesivo, in contrasto con il principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Irragionevole e ingiusta appare poi alla difesa, con riferimento allo stesso frammento della norma oggetto di dubbio di correttezza costituzionale, da un lato, l'esclusione della distinzione tra dipendente e pensionato; e d'altro canto, la prefigurazione per entrambi, di un identico limite di età (60 anni) rispetto ai termini e limiti sanciti nell'art. 81, secondo comma, dello stesso decreto n. 1092/1973. Ritiene infine la difesa che la norma contestata appare altresì confliggente anche con l'art. 31 della Costituzione, a motivo che la norma impugnata nega in definitiva il diritto al mantenimento proprio a chi rivesta la condizione soggettiva ed oggettiva per riceverlo ma che non può conseguire per non giustificato ostacolo temporale che afferrisce non al soggetto agente ma all'adottante.

Con le conclusioni scritte del 3 dicembre 1987, il proc. gen. presso questa Corte ha rilevato che, pur potendosi superare la questione inerente al primo motivo del diniego, sulla base dell'acquisita documentazione del fascicolo di causa, resterebbe però nella specie egualmente precluso il diritto della ricorrente per la limitazione di cui all'art. 82, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 ritenendo non fondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della norma stessa atteso che differenziate e non omogenee si appalesano le posizioni tra adottati e figli legittimi, tra adottati prima e dopo il 60° anno di età; tra adottato e vedova di dipendente statale e pensionato, talché non irrazionale risulterebbe l'operato del legislatore che, a proposito della contestata norma avrebbe retamente utilizzata la potestà discrezionale che ad esso pertiene.

Nell'udienza pubblica di discussione del ricorso, il patrono di parte ha ulteriormente illustrato le ragioni già puntualizzate nell'atto introduttivo del giudizio.

Il proc. gen. per parte sua, ha insistito nelle conclusioni scritte.

DIRITTO

Ritiene la sezione di poter convenire, in primo luogo, sull'assunto di parte, condiviso peraltro dal p.m., in ordine alla sussistenza in concreto, del requisito sulla convivenza negato, con il gravato decreto, dall'amministrazione del Tesoro.

Per vero la rilevata diversità di residenza tra adottante e adottata, si palesa giustificata, nella specie, da causa di forza maggiore, giusta quanto emerge chiaramente dalla documentazione esibita dalla ricorrente e da quanto acquisito in sede istruttoria.

Talché, alla presente fattispecie, si rende operante la previsione contenuta nell'art. 82, quarto comma, del d.P.R. n. 1092/1973 che esclude la condizione della convivenza se quest'ultima è stata interrotta per motivi di forza maggiore, fra i quali è contemplato l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Peraltro, pur dovendosi, nella specie, superare la dedotta questione, non per questo può essere rimosso il diniego dell'invocato trattamento di reversibilità, a fronte del dato normativo chiaramente espresso dall'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, atteso che, nel caso concreto, il provvedimento di adozione fu posto in essere a seguito di domanda presentata il 7 aprile 1960, dopo che la madre adottiva, nata nel 1898, aveva compiuto il 60° anno di età.

In merito, la sezione ritiene, nei limiti appresso indicati, che non sia manifestamente infondata la proposta eccezione di incostituzionalità — in riferimento ai parametri degli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione — dell'art. 82, terzo comma, del citato d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui impone che, ai fini della parificazione agli orfani, di cui al primo comma, dei figli adottivi, la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età.

1. — Rilevata la sezione che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di osservare (sentenza n. 286/1987) che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto i quali sono i soggetti protetti. Tale tutela costituisce uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della

collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. Il trattamento di reversibilità realizza, dunque, alla morte del lavoratore, nella ricorrenza dei prescritti requisiti, la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti.

Essenziale, peraltro, tra gli altri requisiti, la Corte costituzionale ha ritenuto la ricorrenza della «vivenza a carico» che è la cura del sostentamento del familiare in modo continuativo e non occasionale, in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero dovere.

Se, dunque, la pensione di reversibilità si pone quasi in proiezione prospettica dell'adempimento di un obbligo giuridico e/o di un dovere che promani da un rapporto familiare e, quindi, da uno *status* (di figlio legittimo, legittimato, naturale, adottivo), se ne deve evincere che, in *subjecta materia*, è l'esistenza di tale vincolo di famiglia alla data di morte del lavoratore o del pensionato che deve rilevare e non il momento genetico di tale vincolo, così come influente è stato ritenuto il momento genetico del rapporto (sentenza Corte costituzionale n. 403/1988) rispetto ai figli naturali giudizialmente dichiarati.

Rileva nel merito la sezione che il decreto di adozione ordinaria di cui all'art. 278 del c.c., nel costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, comporta (art. 301, secondo comma, del c.c.), tra l'altro, anche l'obbligo dell'adottante di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 relativamente ai doveri dei coniugi verso i figli. Dalla disciplina dettata dal legislatore in tema di adozione ordinaria, traspare poi una larga prevalenza di conseguenze favorevoli all'adottato specie in relazione agli effetti di natura patrimoniale che si richiamano fondamentalmente al diritto-obbligo alimentare — ancorché rigorosamente limitato fra i due soggetti dell'adozione — e ai diritti di successione (artt. 304, 468 e 567 del c.c.).

Se, dunque, sotto diversi rilevanti profili il legislatore ordinario ha posto su una sostanziale e oggettiva condizione paritaria figli legittimi e adottivi (e questi ultimi anche per i riflessi pensionistici di cui all'art. 82 d.P.R. n. 1092/74), discriminatoria e non sorretta da alcuna razionale giustificazione, si appalesa in relazione all'art. 3 della Costituzione, la limitazione contenuta nella norma impugnata, atteso che la condizione imposta attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi estranei al rapporto familiare cui si ricollega il diritto alla pensione.

La condizione come sopra sancita appare ancor più ingiustamente lesiva, sotto l'aspetto logico-giuridico, ove si consideri che il figlio, adottato da dipendente o pensionato statale ultrasessantenne, ancorché conservi (art. 300 del c.c.) tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi precludere finanche il diritto a conseguire il trattamento di reversibilità eventualmente derivantegli in forza del vincolo con il genitore legittimo o naturale, in quanto la comunione di rapporti, di interessi, di affetti e di vita, indotta con la costituzione della filiazione civile, renderebbe inammissibile il ricorso quanto meno per difetto del requisito della convivenza, ai fini del riconoscimento del suo diritto alla reversibilità della pensione del genitore (legittimo o naturale). Talché mentre il rapporto di adozione parrebbe costituito dal legislatore anche, se non principalmente, a vantaggio dell'adottato, in realtà, per effetto della norma ora contestata, rende improponibile allo stesso la realizzazione di ogni pretesa di specie vuoi in confronto con la famiglia originaria vuoi in correlazione con la nuova acquisita posizione di *status* di figlio adottivo.

2. — Ancor più stridente e incoerente si evidenzia il contrasto indotto dalla norma impugnata tra i figli adottati prima e dopo il 60° anno di età del loro rispettivo adottante, in rapporto ad una condizione personale estranea all'adottato e che sfugge a qualsiasi sua volontà anteriore e a possibilità di sanatoria successiva. Talché in palese violazione del principio di uguaglianza, i figli adottivi vengono, ai fini di cui trattasi, discriminati sulla base della fissazione di un momento temporale che appare in sé irrazionale anche per il fatto che il legislatore, nel disciplinare l'istituto dell'adozione, ha sì previsto limiti minimi di età (art. 291 del c.c. novellato dall'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 431), o, anche un intervallo temporale di età tra adottante e adottato, ma non anche limiti massimi di età dell'adottante, ad evidente significazione che lo scopo tipico, politico dell'istituto, di costituzione di un rapporto giuridico di filiazione civile, non viene meno neppure con l'incalzare dell'evento naturalistico della maturità della persona.

Da siffatta situazione emerge poi un ulteriore motivo di dubbio di legittimità costituzionale della norma in contestazione, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione, là dove conferisce ad adottanti infrasestantenni un maggior peso attitudinale o, *rectius*, una maggiore capacità diffusiva di benefici effetti — da riversarsi nella sfera giuridica dell'adottato, una volta morto l'adottante — rispetto agli adottanti ultrasessantenni, ai quali tale prospettiva è preclusa e che in nessun modo possono opporsi alla operatività della norma impugnata.

3. — La disposizione oggetto di dubbio di legittimità costituzionale appare sicura esplicazione di diffidenza del legislatore rispetto al cittadino non ulteriormente tollerabile in un contesto socio ordinamentale sempre più incisivamente ed accentuatamente evolutivo e dinamico, proteso ad una più equilibrata paritetica configurazione dei rapporti fra cittadini e Stato-persona. Ed invero, la norma stessa è stata evidentemente dettata dalla preoccupazione di impedire «maliziose e fraudolenti iniziative» o «maliziose preordinazioni» atte ad inquinare la costituzione di un genuino rapporto di famiglia in vista appunto non della realizzazione di un vincolo familiare, ancorché civile, ma della predisposizione di un mezzo strumentale ipoteticamente idoneo al conseguimento di un (eventuale) trattamento di reversibilità.

Epperò la misura, oltreché discriminatoria come prima prospettata, appare altresì lesiva dei diritti personali dell'adottante ultrasessantenne gravemente compressi, e non giustificata alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali più recenti in tema di adozione ordinaria.

Ed invero, la Corte di cassazione (sent. n. 2520/1975) occupandosi della natura del procedimento e del provvedimento di adozione ordinaria, ebbe a precisare che, fra le varie concezioni dell'istituto, distribuite in una gamma che va da un profilo prevalentemente negoziale all'altro eminentemente pubblico, ha sempre un maggior fondamento normativo la concezione, a sfondo pubblicistico, che dà risalto, nell'adozione, al profilo del provvedimento, sostanzialmente amministrativo ma affidato all'autorità giudiziaria, con cui si costituisce un rapporto giuridico privato. La precitata decisione, richiamata e confermata dalla più recente Cass. sez. I, n. 6925 del 25 novembre 1986, si è posta quindi, sulla linea interpretativa già delineata dallo stesso supremo organo giudiziario con la sentenza n. 3277/1959 nella quale si faceva riferimento alla figura dell'atto-procedimento in cui il consenso delle parti e il decreto del giudice costituiscono un unitario complesso di atti collegati e sul quale l'effetto giuridico è condizionato ad una serie di momenti culminanti nel provvedimento dell'autorità che autorevole dottrina non esita ad inquadrare fra le concessioni costitutive. Rilevante, quindi, ai fini della costituzione del rapporto di adozione (ordinaria) è sì il consenso degli aventi diritto, ma anche il controllo sindacatorio dell'autorità giudiziaria che, nella sua discrezionalità, ben può valutare se il vincolo di costituzione della parentela civile è preordinato alla realizzazione dello scopo tipico voluto dalla norma o, anche, ed essenzialmente, ad un fine distorto, disvoluto dalla norma stessa. Talché la costituzione del vincolo di parentela civile si realizza non semplicemente con il consenso dei soggetti del rapporto di adozione (ordinaria) ma anche con l'intervento di una autorità che quanto meno è garanzia della purezza del vincolo.

Se così è, ingiusta e irrazionale si disvela la norma impugnata che, per un verso, mortifica l'adottante ultrasessantenne, comprimendone la libertà e la potestà, e, per altro verso, percuote il rispettivo adottato, operando discriminazioni inammissibili in un tessuto sociale ispirato a pari dignità delle persone. La norma stessa pertanto, meriterebbe di essere depurata ed il nucleo oggettivo della norma, nel frammento come sopra evidenziato, dovrebbe essere espunto dall'ordinamento.

4. — La norma in esame si appalesa, inoltre, anche in contrasto con l'art. 31 della Costituzione.

Ed invero, il diritto alla formazione della famiglia, ancorché nei limitati aspetti dell'adozione dei discendenti, trova tutela costituzionale anche nell'art. 31 predetto che impone agevolazioni e non ostacoli: mentre invece la condizione sancita dall'art. 82, terzo comma, nel frammento ora contestato, discriminando i soggetti adottanti ultrasessantenni rispetto agli altri soggetti infrasessantenni, introduce una limitazione evidente alla pari dignità sociale delle persone summenzionate, penalizzando e non agevolando la costituzione del rapporto giuridico di filiazione civile, per i riflessi negativi che tale condizioni potrebbe in concreto rappresentare.

5. — La ricordata disposizione impugnata si pone, altresì, in contrasto con la norma dell'art. 38 della Carta costituzionale che riconosce il diritto dei cittadini inabili e sprovvisti di mezzi necessari per vivere «al mantenimento e alla assistenza sociale»: ed invero, la norma impugnata, in definitiva, nega il diritto al mantenimento a quei soggetti che pur rivestendo la qualifica soggettiva ed oggettiva per riceverlo, non sono però in condizione di rendere concreto il loro diritto per il non giustificato ostacolo temporale non del soggetto stesso (adottato) ma di altro (adottante).

6. — Ritiene conclusivamente la sezione che la proposta eccezione di incostituzionalità dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui impone la condizione che «la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età», in relazione agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, non appaia, per le suseposte considerazioni, manifestamente infondata.

Chiara si appalesa, poi, la rilevanza della questione, in quanto, nella concreta fattispecie, l'eventuale declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma contestata, comporterebbe il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità, sussistendo, nel caso, tutte le altre condizioni prescritte per legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ordina che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata in motivazione, dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione;

Dispone che, sospeso il giudizio, la presente ordinanza sia notificata alla parte ricorrente, al procuratore generale presso questa Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 1988.

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

Depositata nella segreteria il 21 settembre 1988.

Il direttore della segreteria: GIROTTI

89C0237

N. 122

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal pretore di Gorizia
nel procedimento civile vertente tra Rossi Silvio ed altri e l'I.N.P.S. ed altri*

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle u.s.s.II. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

PREMESSO IN FATTO

che con ricorso depositato il 5 febbraio 1988 sedici medici specialisti ambulatoriali convenzionati con l'u.s.I. n. 2 Goriziana in base a rapporto disciplinato dall'accordo collettivo nazionale recepito e reso esecutivo dal d.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, adivano il pretore del lavoro di Gorizia chiedendogli, in via principale, di accertare e dichiarare che, ai fini dell'erogazione dei contributi per il s.s.n. (c.d. «tassa sulla salute») il reddito percepito dall'u.s.I. n. 2 Goriziana doveva ritenersi assoggettato alle stesse aliquote stabilite dagli artt. 31 della legge n. 41/1986 e 14 del d.-l. n. 3/1988 (oggi art. 10 della legge n. 67/1988) per i lavoratori subordinati ed accipendo, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni legislative per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che l'I.N.P.S. costituendosi in giudizio, chiedeva la reiezione del ricorso affermando la natura autonoma dell'attività espletata dai ricorrenti ed il conseguente assoggettamento dei relativi redditi alle aliquote stabilite per i liberi professionisti;

che alla prima udienza il pretore, ritenute l'opportunità, disponeva la chiamata in causa del Ministero del tesoro e della u.s.I. n. 2 Goriziana i quali provvedevano a costituirsi richiamandosi sostanzialmente alle argomentazioni svolte dall'I.N.P.S.;

che, all'udienza del 24 gennaio 1989 le parti concludevano come da verbale;

RITENUTO IN DIRITTO

che il rapporto di lavoro degli specialisti convenzionati con la u.s.I. presenta caratteristiche e disciplina non certo proprie del lavoro autonomo posto che il d.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, prevede una serie di istituti tipici del lavoro subordinato quali specifiche cause d'incompatibilità ed un periodo di prova (art. 3); l'osservanza di un orario di lavoro e delle direttive dell'u.s.I. (artt. 5 e 8); l'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. per i medici sottoposti a rischi specifici (art. 21); le ferie annuali retribuite ed i congedi matrimoniali (art. 22); i congedi straordinari retribuiti per malattia e gravidanza (art. 27); le sanzioni disciplinari comminate da apposita commissione con relative garanzie procedurali (art. 16); i distacchi sindacali ed i permessi sindacali retribuiti (art. 25); una retribuzione periodica fissa, una maggiorazione per straordinario, le quote di caro vita, un premio di collaborazione assimilabile alla tredicesima mensilità ed un premio di operosità assimilabile all'indennità di fine rapporto;

che il carattere sostanzialmente subordinato del rapporto di lavoro si evince altresì dal fatto che esso viene espletato avvalendosi dei locali e delle strutture dell'u.s.l.;

che tuttavia secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità detto rapporto costituisce svolgimento di libera attività professionale in regime di «parasubordinazione» (cfr. Cass. sez. unite 24 febbraio 1982, n. 1152; Cass. sez. un. 9 dicembre 1985, n. 4970;

che peraltro a livello legislativo nessun riconoscimento è dato alla situazione di «parasubordinazione» onde è giocoforza ritenere che, laddove la legge non distingue, il rapporto dev'essere inquadrato nell'ambito del lavoro autonomo;

che pertanto, ai fini dell'erogazione del contributo al s.s.n. i redditi derivanti da siffatti rapporti convenzionali debbono ritenersi assoggettati alle aliquote stabilite per i lavoratori autonomi;

che tuttavia tali redditi sotto il profilo contributivo e fiscale, in nulla differiscono dai redditi di lavoro subordinato posto che entrambi sono percepiti in virtù di attività svolta nei locali e con le attrezzature messe a disposizione del datore di lavoro, sono periodicamente corrisposti in misura fissa con trattenuta fiscale alla fonte e sono soggetti a certificazione annuale mediante rilascio di mod. 101;

che sotto questo profilo gli artt. 31 della legge n. 41/1986 e 10 della legge n. 67/1988, assoggettando a contribuzione sensibilmente differente redditi identici nelle loro caratteristiche di certezza e trasparenza nei confronti del fisco, disciplinano in modo diverso situazioni sostanzialmente analoghe configurando così un'irragionevole disparità di trattamento in sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che pertanto non manifestamente infondata appare la censura di costituzionalità prospettata dai ricorrenti;

che la risoluzione del predetto dubbio di costituzionalità appare rilevante per la definizione del presente procedimento vertendo la controversia proprio sull'identificazione dell'aliquota contributiva applicabile ai redditi derivanti dai rapporti di conversione tra medici specialistici ed u.s.l.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 della legge n. 41/1986 e 10 della legge n. 67/1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione sollevata dai ricorrenti;

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Disponè che la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Gorizia, addì 26 gennaio 1985

Il pretore: LIA

89C0238

N. 123

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bassani Paola ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle u.s.s.lli. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985, 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

OSSERVA

Molti fra i ricorrenti sono medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale tramite le u.u.s.s.l. territorialmente competenti.

Si tratta, cioè, di medici il cui rapporto professionale è caratterizzato dalla continuità e dall'inserimento nell'organizzazione del s.s.n., divenendone parte integrante ed indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Tale situazione rende certamente particolare la condizione dei medici convenzionati tanto che anche il loro rapporto di lavoro è stato definito «parasubordinato» con le conseguenze più volte ribadite dalla Corte di cassazione in tema di competenza del giudice del lavoro ex art. 409, n. 3, del c.p.c.

Ed invero non è oggettivamente privo di difficoltà assimilare i medici convenzionati, in quanto lavoratori parasubordinati, ai medici liberi professionisti in senso stretto laddove alcuni significativi elementi indurrebbero semmai ad accostarli ai lavoratori dipendenti.

In particolare, come già rilevato, i medici in parola vengono ad essere strutturalmente inseriti nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, organizzazione che anzi in larga misura è basata sull'apporto di tale componente.

Quanto più specificamente ai medici ambulatoriali, è da ricordare che la loro prestazione professionale si svolge addirittura nei locali ed avvalendosi delle attrezzature nonché del personale paramedico ed ausiliario delle u.u.s.s.l., attenendosi ad orari predeterminati dalla struttura pubblica, sottoposti a controlli dei competenti organi dell'ente.

Non appare poi insignificante che i medici convenzionati non sostengono alcuna componente di rischio economico nella loro attività in favore del s.s.n.

Infatti, la loro collaborazione è, comunque, compensata in ragione delle ore complessive di impiego nelle strutture: ovvero in ragione del numero degli assistiti.

Il corrispettivo è, dunque, corrisposto in ragione della messa a disposizione delle energie lavorative a prescindere dalla prestazione nel senso che il compenso orario viene percepito dal professionista anche se, in ipotesi, nessun assistito ne richieda la prestazione nelle ore di ambulatorio. Del pari la quota capitaria viene ugualmente corrisposta anche se nessuno degli assistiti iscritti nella lista di ciascun medico ne chieda la prestazione nell'arco dell'anno.

Le considerazioni innanzi formulate trovano significativo riflesso anche sotto il profilo tributario nel senso che il reddito prodotto dai medici convenzionati per effetto della collaborazione in parola viene sottoposto a trattenuta alla fonte da parte del s.s.n., similmente a quanto accade per i lavoratori subordinati.

In forza delle considerazioni suesposte è da ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta in ordine all'art. 31 della legge n. 41/1986 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tale ultimo articolo verrebbe violato dal primo se l'art. 31 fosse interpretato nel senso di ricondurre i c.d. medici convenzionati ed ambulatoriali nella categoria dei lavoratori autonomi ai fini del prelievo contributivo *de-quo*.

In tal caso; infatti, verrebbero ad essere disciplinati senza apprezzabile giustificazione in modo difforme redditi (quelli da lavoro dipendente e quelli da lavoro c.d. parasubordinato) che appaiono, invece, avere sostanzialmente caratteristiche tali da renderli assimilabili.

Assimilabili tra loro certo più che i redditi dei medici parasubordinati a quelli dei medici liberi professionisti in senso stretto.

Indubbia è poi la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale stante l'immediata incidenza della soluzione della questione medesima sui giudizi *de quibus* finalizzati, appunto, all'accertamento dei diritti dei c.d. medici parasubordinati ad essere soggetti alle aliquote contributive previste dall'art. 31 per i lavoratori dipendenti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro parasubordinato in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 30 giugno 1988

Il pretore: PANDOLFI

N. 124

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Noviello Roberto ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lli. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0247

N. 125

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bezzi Giovanni ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lli. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0248

N. 126

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Spallino Vincenzo ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0249

N. 127

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Billi Bernardo ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0250

N. 128

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Fruscio Angela ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0251

N. 129

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Bellis Lucia ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.ll. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0252

N. 130

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Ghirelli Giuseppe ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0253

N. 131

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Munarini Felice ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0254

N. 132

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedarida Daniele ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0255

N. 133

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Motta Giovanni ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0256

N. 134

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Maggi Alvaro ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0257

N. 135

Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bergamaschi Francesco ed altri e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico dei medici delle uu.ss.lla. - Misura pari a quella dei lavoratori autonomi (7,50%) - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori con rapporto di lavoro parasubordinato.
(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva in ordine ai ricorsi nn. 94243/1985; 94055/1985; 94244/1985; 94056/1985; 74639/1986; 94212/1985; 90004/1986; 93978/1985; 94213/1986; 90005/1986; 72404/1985; 93977/1985; 61807/1986;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1989).

89C0258

N. 142

*Ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dalla corte di assise di appello di Roma
nel procedimento sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Vitelli Roberto*

Procedimento penale - Cumulo delle pene - Terroristi pentiti e dissociati - Esecuzione - Trattamento sanzionatorio differenziato.

(Legge 18 febbraio 1987, n. 34, art. 8, secondo comma, in relazione all'art. 7).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico del medesimo imputato:

I) Con istanza depositata in cancelleria il 2 novembre 1988 il difensore di Vitelli Roberto esponeva che lo stesso aveva riportato le seguenti condanne:

a) condanna ad anni 2 e mesi 7 di reclusione irrogata con sentenza della corte di assise di Torino del 4 febbraio 1982, confermata dalla corte di assise di appello di Torino con pronuncia del 27 novembre 1984, e divenuta irrevocabile il 16 febbraio 1985 (pena sospesa);

b) condanna ad anni 29 di reclusione irrogata con sentenza della corte d'assise d'appello di Roma del 30 ottobre 1984, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 1985;

c) condanna ad anni uno di reclusione irrogata con sentenza della corte di assise di appello di Roma del 12 novembre 1985, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1986;

d) condanna a mesi sei di reclusione irrogata con sentenza della corte d'assise d'appello di Roma del 7 febbraio 1986, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 1986.

Il predetto difensore soggiungeva, quindi, che:

1) in relazione alle condanne *sub b)*, *c)* e *d)* il Vitelli era stato ritenuto meritevole della diminuzione di pena prevista dall'art. 2 della legge n. 34/1987 a favore di coloro che, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, si erano dissociati dal terrorismo;

per quanto concerne la sentenza di condanna *sub a)*, il condannato aveva usufruito dell'analoga attenuante prevista dall'art. 2 della legge n. 304/1982;

2) in sede di esecuzione, era stato operato il cumulo delle condanne *sub b)*, *c)* e *d)*, sicché la pena complessiva era stata fissata nella misura ridotta di anni 22 e mesi 6 di reclusione, in applicazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34;

4) dal cennato cumulo delle pene era rimasta esclusa la condanna *sub a)* ad anni due e mesi sette di reclusione, in quanto la procura generale presso la corte di appello di Roma aveva ritenuto inapplicabile alla condanna medesima il disposto del citato art. 7, dal momento che il successivo art. 8 della stessa legge n. 34/1987 tassativamente escludeva dal beneficio previsto dal precedente articolo coloro, i quali avevano usufruito (come, nella specie, il Vitelli) dei benefici già concessi dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

Poste tali premesse, il difensore istante osservava che, ove mai il divieto contenuto nell'art. 8 della legge n. 34/1987 fosse stato ritenuto insuperabile in forza delle argomentazioni addotte dalla procura generale di Roma, la norma stessa non poteva allora sfuggire ad un sospetto di incostituzionalità, in quanto determinava il collocamento in una posizione deteriore di coloro i quali, avendo goduto in passato di una precedente (ma, per taluni aspetti, meno significativa) riduzione di pena, non potevano usufruire del trattamento più favorevole previsto dal già riportato art. 7: in tal guisa si determinava, infatti, una palese disparità di trattamento più sanzionatorio tra i beneficiari delle disposizioni «preliminari» contenute negli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, e coloro i quali di tali norme non avevano usufruito per le più diverse ragioni.

II) Ad avviso della corte, la più rigida interpretazione delle norme dianzi richiamate sostenuta dal procuratore generale non consentirebbe di accogliere l'istanza avanzata nell'interesse del Vitelli, in quanto il letterale disposto dall'art. 8 della legge n. 34/1987 tassativamente prescrive che: «le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti ... dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304».

Nel caso di specie, avendo il Vitelli ottenuto una riduzione di pena accordatagli ai sensi dell'art. 2 testè ricordato, se ne dovrebbe inferire l'impossibilità — per il condannato medesimo — di godere anche dello speciale cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34/1987, che consente di fissare nella misura complessiva di anni ventidue e mesi sei di reclusione la pena da espiare per tutte le condanne pronunciate con più sentenze attinenti a reati di terrorismo.

Operando in tal senso si porrebbe, però, ad un risultato contrastante con il generale obbligo di assicurare a tutti i cittadini lo stesso trattamento sanzionatorio, ove gli interessati vengano a trovarsi in situazioni praticamente coincidenti: è, infatti, evidente che ove il Vitelli non avesse in precedenza tenuto il comportamento che gli ha consentito di godere della riduzione di pena accordata ai terroristi «pentiti», ben avrebbe potuto, al momento attuale, invocare la diminuzione di pena accordata ai terroristi «dissociati» dalla più recente legge n. 34/1987 e, quel che più conta, avrebbe potuto giovare anche della prescrizione contenuta nel già ricordato art. 7 e pretendere che tutte le condanne comunque inflittegli per i reati di cui si tratta venissero cumulate nella pena complessiva di anni ventidue e mesi sei di reclusione. La norma di chiusura contenuta nell'art. 8 della legge n. 34/1987, mentre è razionale per ciò che concerne l'esclusione di una nuova riduzione di pena, non consente, invece, come ha ben sostenuto il procuratore generale, di estendere l'applicazione del richiesto cumulo speciale anche alla sentenza pronunciata dalla corte di assise di Torino il 4 febbraio 1982 (dato che con siffatta pronuncia si irrogò al prevenuto una pena ridotta in applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 della legge n. 304/1982), con il risultato che il Vitelli dovrebbe ora scontare, oltre la pena (cumulata) di anni ventidue e mesi sei di reclusione, riferita alle tre condanne pronunciate dalla corte di assise di appello di Roma, anche l'ulteriore pena di anni due e mesi sette di reclusione in precedenza inflittagli dalla corte piemontese.

L'evidente disparità di trattamento sanzionatorio, che, come dianzi si è spiegato, si viene così a realizzare relativamente al beneficio del cumulo speciale delle pene, persino tra soggetti condannati per gli stessi fatti, favorendo che si è dissociato solo in ultimo rispetto a chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già aveva in precedenza manifestato il proprio ravvedimento, convince della non manifesta infondatezza della eccezione di costituzionalità (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione) sollevata nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 34/1987 nella parte in cui detta norma dispone la inapplicabilità delle disposizioni contenute nel precedente art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono la corte è tenuta a disporre la sospensione dell'esame sulla domanda avanzata dal Vitelli al fine di ottenere la rideterminazione del cumulo delle pene al medesimo inflitte, e a provvedere ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

La corte dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, in relazione all'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura del cancelliere, la presente ordinanza venga notificata — oltre che al Vitelli e al p.m. — anche al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma il 29 dicembre 1988.

(Seguono le firme)

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 8-14 febbraio 1989, n. 43. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 8 del 22 febbraio 1989).

Il titolo della sentenza citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 30 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* è corretto come segue: dove è scritto: «Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione», leggasi: «Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale».

89C0311

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **LACQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lida Conacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTUMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LASATE
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMLIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **LIBRERIA MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDI
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Via DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **LIBRERIA TERGESTE S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartoleria «UNIVERSITAS»
Via Pruschius, 19
- ◇ **LIBRERIA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **LIBRERIA TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Piazza V. Emanuele, 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ **LIBRERIA DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ **Soc. MEDIA d'Occ. Chiosco Pretura Roma**
Piazzale Clodio
- ◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **CARTOLERIA ONORATI AUGUSTO**
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zinzone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartoleria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Goli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini & D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TIGINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Gaimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.I. VERONI
di Veroni Aldo & C.
Via Robbioni, 5
- ◇ **MARCHE**
◇ **ANCONA**
Libreria FIOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- ◇ **LIBRERIA TOMASETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **LIBRERIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BELLA (Verona)**
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montone, 86
- ◇ **LIBRERIA FRANCO MILELLA**
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA E LAVIOSA**
Via Cinsauzo, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNÒ
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPPARO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 223

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 7
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 58/56
- Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartoleria MILITO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO UCAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Canovò, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- ◇ **LIBRERIA PROFILE SESTANTE**
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ◇ **UMBRIA**
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTROCCO
Corso Tacito, 29

VALLÈ D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tilière, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Callimigione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276
- inserzioni (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.